

Ipotesi per una revisione dei meccanismi elettorali per le rappresentanze dell'Ordine degli ingegneri



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

dott. ing. Sergio Polese	<i>Presidente</i>
prof. ing. Giancarlo Giambelli	<i>Vice Presidente</i>
dott. ing. Alberto Dusman	<i>Segretario</i>
dott. ing. Alessandro Biddau	<i>Tesoriere</i>
dott. ing. Leonardo Acquaviva	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Renato Buscaglia	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Ugo Gaia	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alcide Gava	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Romeo La Pietra	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Ferdinando Luminoso	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Domenico Ricciardi	<i>Consigliere</i>

Presidenza e Segreteria: 00187 Roma - Via IV Novembre, 114
Tel. 06.6788895, fax 06.6782783
segreteria@cni-online.it



Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	<i>Presidente</i>
dott. ing. Alberto Speroni	<i>Vice Presidente</i>
dott. ing. Renato Cannarozzo	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Alberto Dusman	<i>Consigliere</i>
dott. ing. Giancarlo Giambelli	<i>Consigliere</i>
dott. Massimiliano Pittau	<i>Direttore</i>

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	<i>Presidente</i>
dott. Stefania Libori	<i>Revisore</i>
dott. Francesco Ricotta	<i>Revisore</i>

Il presente testo è stato redatto dall'avv. Nicola Colacino con il coordinamento del dott. Massimiliano Pittau.

Sommario

Premessa	pag.	11
1. La nuova organizzazione delle professioni intellettuali in Italia	»	15
1.1. <i>L'organizzazione degli ordini professionali in Italia: caratteri generali</i>	»	15
1.2. <i>Le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 328/01 sulla disciplina dell'ordinamento della professione di ingegnere</i>	»	28
1.3. <i>La ripartizione delle competenze centrali e periferiche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione: il primato delle Regioni</i>	»	38
2. L'ordinamento della professione di ingegnere in alcuni paesi europei	»	43
2.1. <i>Il quadro d'insieme</i>	»	43
2.1. <i>Germania</i>	»	45
2.3. <i>Gran Bretagna</i>	»	52
2.4. <i>Portogallo</i>	»	58
2.5. <i>Spagna</i>	»	62
3. Elementi per una riforma dell'organizzazione dell'Ordine degli ingegneri	»	65
3.1. <i>L'attribuzione della potestà legislativa in materia di professioni</i>	»	65
3.2. <i>La suddivisione dell'albo in sezioni e settori</i>	»	67
3.3. <i>L'articolazione delle strutture organizzative e la ripartizione delle competenze amministrative</i>	»	70
3.4. <i>I meccanismi di elezione degli organi di rappresentanza</i>	»	73

Premessa

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328¹, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, appare destinato ad incidere profondamente sull’assetto organizzativo degli ordini professionali ivi contemplati, ponendo non pochi problemi di adeguamento della disciplina attuale con le nuove istanze di riforma.

Nella relazione inviata al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Commissione incaricata di redigere il progetto di regolamento, presieduta dal Prof. Giampaolo Rossi, precisava che *“il criterio (...) assunto a base dell’attività della Commissione è stato quello che ha ispirato la riforma: conferire un’adeguata valorizzazione alle lauree, assicurando nel contempo il necessario riconoscimento agli studi che portano alle lauree specialistiche. Ciò allo scopo di: eliminare lo svantaggio attualmente esistente tra i laureati italiani rispetto a quelli di altri Paesi europei; favorire l’ingresso nel mercato del lavoro per quanto possibile in giovane età; limitare il troppo frequente abbandono degli studi”*.

La riforma degli ordini operata dal D.P.R. n. 328/01 si innesta quindi nel solco tracciato dalla precedente riforma dell’Università, al fine di re-

1. Pubblicato in G.U., s.o. n.212/L, del 17.8.2001, n.190.

golare l'accesso dei laureati alle professioni per il cui esercizio è previsto un esame di Stato e l'organizzazione dei relativi albi, ordini o collegi, in conformità con i criteri direttivi fissati dalla legge di delega².

Come è noto, in virtù della riforma di cui all'art.17 della legge 15 maggio 1997, n.127, sono state istituite due diverse classi di laurea, una di durata triennale³ e una, specialistica, di durata biennale⁴. Pertanto, si è reso necessario adeguare le modalità di accesso all'esercizio della professione e la stessa struttura degli ordinamenti professionali, ai nuovi percorsi formativi istituiti. È evidente, difatti, che i laureati provenienti dai

2. Ai sensi dell'art.1, 18° comma, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, recante *"Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica"*, successivamente integrato dall'art.6, 3° comma, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, la delega indirizzata al governo risulta del seguente tenore: *"Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art.17, 2° comma, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini e collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:*

- a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 marzo 1997, n.127;
- b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini e collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
- c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)".

3. V. D.M. 4 agosto 2000 *"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"*, pubblicato nel s.o. della G.U. 19 ottobre 2000 n. 245.

4. V. D.M. *Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*, pubblicato in G.U., 23 gennaio 2001, n. 18.

corsi di durata triennale, così come i laureati specialisti, che sommano alla laurea triennale un ulteriore corso di due anni, siano da considerarsi soggetti professionali del tutto nuovi rispetto ai laureati provenienti dai precedenti corsi di durata quadriennale o quinquennale.

D'altro canto, nel circoscrivere il campo di applicazione del D.P.R. n. 328/01, il 2° comma dell'art.1 stabilisce che *"le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione"*.

In virtù di tale affermazione può ipotizzarsi che il governo, sebbene espressamente investito del potere di integrazione e modifica della disciplina degli ordini in forza del richiamo contenuto nella legge di delega⁵, abbia inteso evitare di stravolgere un sistema strutturato, quanto all'attribuzione delle competenze professionali, ancora sulla base della normativa previgente e dei relativi percorsi formativi (universitari e pre-universitari).

Ciò nondimeno, proprio dall'analisi delle norme relative alla professione di ingegnere, di cui agli articoli 45 e ss. del regolamento, emergono alcune incongruenze, che smentiscono, nella sostanza, le intenzioni manifestate dal legislatore delegato.

Gli aspetti della riforma che verranno presi in considerazione riguardano in modo particolare le modifiche (apportate e da apportare) all'organizzazione degli ordini professionali.

L'istituzione di due classi di laurea ha determinato, difatti, nell'ambito dei singoli ordinamenti, la nascita di due nuove categorie di professionisti, il cui inquadramento nelle rispettive strutture ordinistiche non è ancora stato definito.

5. V. *supra*, nota 2.

Appare quindi indispensabile approntare ulteriori strumenti legislativi — così come previsto, del resto, dall'art. 4, 3° comma del D.P.R. n. 328/01 — per adeguare i meccanismi di elezione degli organi di rappresentanza, i giudizi disciplinari ed ogni altro aspetto caratterizzante l'organizzazione degli albi professionali alle esigenze che scaturiscono dalla riforma.

In questo documento ci si occuperà in particolare dei meccanismi di elezione degli organi di rappresentanza attraverso una analisi delle metodologie adottate in alcune tra le principali strutture ordinistiche e associative di ingegneri in Europa e la formulazione di alcune prime e sommarie indicazioni circa le possibili soluzioni da adottare per il rinnovato Ordine degli ingegneri.

Giovanni Angotti

1. La nuova organizzazione delle professioni intellettuali in Italia

1.1. L'organizzazione degli ordini professionali in Italia: caratteri generali

Il panorama delle categorie professionali in Italia si presenta vario e articolato: dagli inizi del secolo scorso ad oggi, infatti, sono 36 le professioni riconosciute per legge dall'ordinamento.

L'esercizio delle professioni intellettuali è tradizionalmente tutelato mediante l'istituzione di ordini, benché in anni recenti non siano mancate proposte dirette a limitare la portata complessiva di tale fenomeno⁶.

Tra le fonti normative che disciplinano la materia delle professioni, un posto di primaria importanza spetta al codice civile. Il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 dedica difatti alle professioni intellettuali una serie di disposizioni – rilevanti ai fini della stessa definizione del ruolo delle professioni all'interno dell'ordinamento giuridico italiano – alcune delle quali presentano carattere di *norme sulla produzione*.

In particolare, l'art. 2061 dispone che *“l'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali”*, con ciò confe-

6. Si veda in particolare Autorità garante della concorrenza e del mercato, parere 4 febbraio 1999 (Rif. AS163, § 1), relativo al disegno di legge recante *“delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali”* (A. C. 5092/XIII legislatura).

rendo all'autonomia statutaria degli ordini esplicita rilevanza normativa; mentre l'art. 2229, 1° comma, c.c., riserva alla legge la determinazione delle *“professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”*. Quest'ultima disposizione va correlata con quella del successivo art. 2231, 1° comma, secondo cui *“quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”*.

Ai fini di un inquadramento sistematico, gli ordini e collegi professionali sono senz'altro da considerarsi enti pubblici, in virtù del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico operato dalle relative leggi istitutive. Peraltro, è stato correttamente osservato che *“la loro natura pubblica sembra essere quasi una finzione”*⁷, dal momento che presentano un'organizzazione autonoma e applicano norme tipiche delle associazioni di diritto privato.

Ancorché gli ordini non vengano mai espressamente menzionati in Costituzione, possono ragionevolmente includersi tra le *“formazioni sociali”* a rilevanza costituzionale, perché preposti alla cura di un interesse collettivo (quello della categoria professionale), ma anche di un interesse generale, rappresentato dalla tutela dell'affidamento del pubblico⁸.

Proprio quest'ultimo aspetto conferisce al sistema ordinistico vigente in Italia un rilievo pubblicistico autonomo e ne caratterizza le vicende istituzionali: il controllo esercitato dall'ordinamento sull'esercizio delle funzioni riservate agli ordini appare così finalizzato ad assicurare il rispetto di principi costituzionalmente tutelati.

7. M. S. Giannini, *Diritto amministrativo*, I Milano, 1993, p. 202.

8. Della Cananea, *L'ordinamento delle professioni*, in (a cura di) S. Cassese, *Trattato di diritto amministrativo*, Tomo II, Milano, 2000, pp. 835 e 841.

Per quanto concerne specificamente il profilo organizzativo, gli ordini sono stati definiti alla stregua di associazioni di professionisti “ad appartenenza necessaria”⁹, dotate – come rilevato – di un autonomo potere normativo, che non si esaurisce nel dettare regole relative all’organizzazione stessa, ma si estende “*alla condotta degli appartenenti (...) sul piano deontologico ed etico*”¹⁰.

Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 328/01, la disciplina delle singole professioni poteva ricavarsi dalla legge istitutiva del relativo albo e, per talune categorie, dalle norme del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382, intitolato “*Norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali*”¹¹: in particolare, ai sensi dell’art.1, “*le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell’Ordine o collegio*”¹², eletto su base provinciale, la cui composizione numerica risulta proporzionale al numero di iscritti all’albo¹³.

9. M. S. Giannini, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano, 1997, p. 159.

10. Della Cananea, *op. cit.*, p. 835.

11. Pubblicato in *G.U.*, 23 dicembre 1944, n. 98. La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata in quella di Consigli nazionali dall’art.2 del d.lgs. C.P.S. 21 giugno 1946, n.6, “*Modificazione degli ordinamenti professionali*”, in *G.U.*, 26 giugno 1946, n. 142.

12. L’art. 18 stabilisce inoltre che “*fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell’ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore*”.

13. Art. 1, D.Lgs.Lgt. n. 382/44: “*Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti all’albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento*”.

I componenti del Consiglio vengono eletti *“dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi”* e durano in carica due anni. Ciascun Consiglio è chiamato ad eleggere al suo interno un presidente, che rappresenta l’ordine e *“convoca e presiede l’assemblea”*, un segretario ed un tesoriere (art. 2).

L’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44 detta norme specifiche circa le modalità di elezione del Consiglio. In particolare, il 1° comma prescrive che la convocazione dell’assemblea degli iscritti sia effettuata nei quindici giorni precedenti quello della scadenza, *“mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti”*. Laddove il numero degli iscritti superi i cinquecento, la convocazione può avvenire mediante pubblicazione della relativa notizia *“almeno in un giornale per due volte consecutive”* (2° comma).

Ai sensi dell’art. 3, 3° comma, l’avviso (o la notizia) della convocazione devono riportare *“l’indicazione dell’oggetto della adunanza”*; il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza medesima in prima e, all’occorrenza, in seconda convocazione; nonché il luogo, il giorno e l’ora dell’eventuale *“votazione di ballottaggio”*.

Infine, il 4° comma, stabilisce che *“l’assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti”*; mentre per la seconda convocazione, *“che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima”*, il *quorum* è ridotto ad un quarto.

Nella loro essenzialità, tali disposizioni sono da ritenersi superate, o, comunque, inadeguate a garantire uno svolgimento razionale delle operazioni elettorali e, pertanto, ad assicurare stabilità all’intero apparato organizzativo ordinistico, che ha nei rispettivi Consigli gli organi titolari delle funzioni di maggiore rilievo.

Al riguardo, si osserva che la previsione di una doppia convocazio-

ne dell'assemblea, introdotta dalla legge quale ipotesi di natura meramente eventuale, ma rivelatasi di ordinaria applicazione – stante l'impossibilità di raggiungere l'elevato *quorum* di validità previsto per la prima convocazione – è fonte di gravi distorsioni, che si ripercuotono sul normale andamento della gestione dell'ordine¹⁴. Si tenga conto altresì della circostanza che, ancorché in seconda convocazione il *quorum* sia ridotto ad un quarto, il candidato risulta eletto solo se ottiene la maggioranza *assoluta* dei voti disponibili (*id est* degli aventi diritto al voto), e non la maggioranza *semplice*, per il cui raggiungimento vengono calcolati solo i voti validamente espressi.

È auspicabile che in sede di riforma si pervenga ad un superamento di tali rigidità formali, nell'ottica di una semplificazione effettiva del sistema elettorale, specie in vista dell'adeguamento dell'organizzazione degli ordini ai principi introdotti dall'art. 4 del D.P.R. n.328/01.

Una proposta di modifica degli articoli da 1 a 4 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44 era già stata avanzata, nel 1999, dal Consiglio Nazionale degli Architetti¹⁵: da essa si possono trarre alcuni elementi utili all'individua-

14. Talune leggi di disciplina delle singole professioni, emanate successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs.Lgt. n. 382/44, hanno aggravato la procedura di convocazione. L'art. 4 della legge n. 69/63 relativa all'ordinamento della professione di giornalista, ad esempio, stabilisce che *"l'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione"*. La medesima procedura è prevista, in virtù del successivo art. 15, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'ordine.

15. Cfr. Consiglio Nazionale degli Architetti, *Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, in materia di votazioni per il rinnovo dei Consigli degli ordini e collegi professionali* del 22.7.1999.

zione di una linea comune di riforma. In particolare, ai sensi dell'art. 1 (modificato), i membri del Consiglio sarebbero eletti dall'assemblea degli iscritti *"a maggioranza semplice"* (in luogo di quella assoluta), restando in carica tre anni, invece degli attuali due, analogamente a quanto stabilito dall'art.13, 4° comma del D.Lgs.Lgt. n. 382/44 per i Consigli nazionali; mentre, ai fini della validità dell'elezione, la proposta di legge del C.N.A. all'art. 2 prevede una sola convocazione dell'assemblea, in cui sia presente *"il quorum strutturale di almeno 1/6 degli aventi diritto al voto"*. L'elezione, inoltre, si svolgerebbe in unico turno, senza necessità del ballottaggio.

Significativa appare anche la formulazione dell'art.3, 3° comma, secondo cui *"è fatto obbligo ai Consigli provinciali di adottare un regolamento interno atto a precisare le modalità di presentazione delle candidature, di convocazione delle assemblee elettorali, delle procedure di verifica, scrutinamento e proclamazione dei risultati"*. Tale prescrizione, apparentemente ispirata a finalità contrarie ad uno snellimento delle procedure elettorali, può invece ben inquadrarsi in un contesto di progressivo ampliamento dell'autonomia organizzativa (e di auto-responsabilizzazione) degli ordini professionali – il che costituisce, in particolare alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione¹⁶, un principio generale dell'ordinamento. In altre parole, sembra opportuno, nel rispetto dei principi fissati dalla legge dello Stato, demandare agli stessi ordini la determinazione dei criteri relativi al funzionamento dei rispettivi sistemi di elezione degli organi di rappresentanza. Le soluzioni così individuate, difatti, senza mai sottrarsi ad un vaglio di compatibilità con il modello giuridico democratico, risulteranno quelle maggiormente rispondenti alle esigenze proprie della realtà professionale di riferimento.

16. V. *infra*, § 4.

Allo stato attuale, per ovviare al rischio – concreto – di commissariamento degli ordini, che si profila quale unica alternativa di fronte alla mancata elezione dei componenti dei Consigli, nel silenzio della legge è invalsa la prassi di tenere aperte le urne per diversi giorni, allo scopo di consentire l'espletamento delle operazioni di voto al maggior numero di iscritti. Tale consuetudine, benché avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha ritenuto legittimo il prolungamento delle operazioni elettorali quando ciò *“sia giudicato necessario od opportuno in relazione a particolari difficoltà nell'afflusso degli elettori o nello svolgimento delle operazioni ovvero per altri validi motivi”*¹⁷, si presta ad interpretazioni di varia natura che ne rendono comunque non agevole l'applicazione.

L'art. 6 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44 consente al professionista iscritto all'albo di *“proporre reclamo [al Consiglio nazionale dell'ordine di appartenenza] entro dieci giorni dalla proclamazione”* dei risultati delle elezioni. Contro i provvedimenti del Consiglio nazionale è sempre ammesso il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Le competenze attribuite al Consiglio dell'ordine sono desumibili dal combinato disposto delle norme contenute all'art. 7 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44, secondo cui il Consiglio *“provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio, e propone alla approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo”* (1° comma) e stabilisce *“entro i limiti necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio (...) una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari”* (2° comma), e di quelle previste nelle singole leggi istitutive degli ordini professionali.

17. Cass., SS. UU. civili, sentenza n. 9679/1964. V. anche Cass. civ. 13 novembre 1959, n. 3250.

In particolare, i sensi dell'art. 5 della legge 24 giugno 1923, n.1395, *"Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"*¹⁸, il Consiglio dell'ordine è tenuto ad esercitare quattro tipi di attribuzioni, relative:

1. alla *"formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo"*;
2. alla fissazione del *"contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopprimere alle spese di funzionamento dell'ordine"*, all'amministrazione dei proventi e delle spese e alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale;
3. all'emissione di pareri *"sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese"*;
4. alla vigilanza sulla *"tutela dell'esercizio professionale"* e sulla *"conservazione del decoro dell'ordine"*.

Si osserva altresì che l'art. 37 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, (*"Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto"*)¹⁹, individua una serie di funzioni, apparentemente ulteriori rispetto a quelle già elencate dalla legge, ma che in realtà evidenziano l'assenza di un esplicito coordinamento tra le diverse fonti istitutive delle competenze al Consiglio dell'ordine.

Difatti, i sei punti dell'art. 37 non attribuiscono competenze nuove, ma piuttosto specificano il contenuto delle attribuzioni già previste dalla legge del 1923. Ciò nondimeno, non sembra trattarsi di un'elencazione chiusa o di competenze tipizzate, in virtù sia dell'esplicito richiamo di cui al medesimo art. 37 *"alle funzioni attribuite [al Consiglio] dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari"*, sia, soprattutto, del tenore letterale di alcune disposizioni, che risulta alquanto vago.

18. In G.U., 17 luglio 1923, n. 167.

19. In G.U., 15 febbraio 1926, n. 37.

Ciò vale, ad esempio, per l'art. 37, n. 2 (*"il Consiglio dell'ordine... prende i provvedimenti disciplinari"*), norma che, nel contesto del menzionato art. 37 appare superflua, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 5, n. 4 della legge n. 1395/23²⁰ e al successivo art. 43 del regolamento, secondo cui *"il Consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione"*. È evidente, difatti, che l'esercizio della funzione disciplinare (la "repressione degli abusi") nei confronti degli iscritti viene ad essere esercitata attraverso gli opportuni provvedimenti.

D'altro canto, la laconicità di talune statuizioni consente, anche senza introdurre apposite modifiche normative, di attribuire al Consiglio, quale organo di autogoverno dell'ordine, nuove competenze strumentali per garantire il corretto assolvimento dei relativi compiti istituzionali e va posta altresì in relazione con il successivo art. 42 del regolamento, secondo cui *"il Consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni"*.

Non va dimenticato, altresì, che il D.Lgs.Lgt. n. 382/44 si apre con una disposizione fondamentale, secondo cui *"le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari (...) sono devolute (...) ad un Consiglio dell'ordine"* e che il successivo art. 17 sancisce che *"per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali"* e che i Consigli dell'ordine e i Consigli nazionali *"esercitano le"*

20. Ai sensi dell'art. 5, n. 4, della legge n. 1395/23, il Consiglio dell'ordine degli ingegneri *"vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 della l. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili"*.

altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto”.

Il legislatore del 1944, pertanto, in assenza di uno specifico coordinamento con le leggi istitutive degli ordini professionali, da cui desumere l'insieme delle attività “istituzionali” affidate alla cura dei rispettivi Consigli, attribuisce espressa rilevanza alle sole funzioni di custodia dell'albo e disciplinare, subordinando “*le altre funzioni*” e, in genere, le singole normative sugli ordinamenti professionali, ad un vaglio di compatibilità con le norme del decreto *de quo*. D'altro canto, già l'art. 2229, 2° comma, c.c. aveva sancito che “*l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente*”.

A ben vedere, il contegno del legislatore – che può ipotizzarsi finalizzato a garantire in pieno l'autonomia organizzativa degli ordini – è criticabile esclusivamente sotto il profilo del metodo utilizzato, in particolare laddove trascura di menzionare tra le funzioni il cui adempimento è demandato alle “*norme dei rispettivi ordinamenti professionali*” quelle di cui all'art. 7, 1° e 2° comma.

Difatti, benché queste ultime siano poste dalla lettera della legge in secondo piano rispetto alle funzioni individuate all'art. 1, non può non ammettersene la rilevanza, specie con riguardo a quanto sancito al successivo 3° comma, secondo cui “*nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti all'albo*”.

Il Consiglio è chiamato ad eleggere, al suo interno: un Presidente, che “*rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio stesso*” (art. 38, 1° comma); un segretario, che “*riceve le domande di iscrizione nell'albo (...); stende le deliberazioni consiliari (...); tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la cor-*

rispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del Consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca" (art. 39); un tesoriere (o cassiere) economo, che "è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal segretario" (art. 40, 1° comma) e tiene i registri di cui al 2° comma del medesimo art. 40.

Laddove il Consiglio, per qualsiasi motivo, *"non sia in grado di funzionare regolarmente"* (art. 8, 1° comma, del D.Lgs.Lgt. n. 382/44), può essere sciolto. In questo caso, le relative funzioni vengono affidate *"ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente"* (2° comma). Ai fini dell'emanazione del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, è necessario il parere del Consiglio Nazionale dell'ordine (3° comma).

Al Capo II (art. 10 e ss.), il D.Lgs.Lgt. n. 382/44 prevede l'istituzione di *"Commissioni centrali"* degli ordini professionali, la cui denominazione è stata successivamente mutata in quella di *"Consigli nazionali"* dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6. Ogni Consiglio nazionale è formato da *"undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione"* (art. 10) e dura in carica tre anni (art. 13, 4° comma).

Le modalità di elezione dei Consigli nazionali sono disciplinate dall'art. 11 della normativa del 1944. Si tratta di un'elezione indiretta (di 2° grado), in cui *"s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti"*. Ad ogni Consiglio provinciale spetta *"un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre"*.

Per quanto attiene alle modalità di elezione, l'art. 12 del D.Lgs.Lgt. n. 382/44 rinvia alle disposizioni relative all'elezione dei Consigli pro-

vinciali, in quanto applicabili. L'art. 13 stabilisce un'incompatibilità tra lo *status* di Consigliere provinciale e nazionale (2° comma). L'art. 14, dopo aver individuato nel Presidente, vicepresidente e segretario le cariche interne sufficienti ai fini del funzionamento del Consiglio, dispone che i Consigli nazionali debbano esercitare *"le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti"*, emettere pareri *"sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione"* e, infine, determinare *"la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del loro funzionamento"*.

L'ordine degli ingegneri ha disciplinato, accanto alle rappresentanze provinciali e nazionale, l'istituzione di formazioni intermedie, non espressamente previste dalla legge: le Federazioni regionali e l'Assemblea dei Presidenti, con compiti esclusivi di coordinamento delle attività riferibili agli ordini provinciali, per assicurarne uno sviluppo uniforme. Mentre le Federazioni regionali degli ordini mirano a realizzare forme di collaborazione localizzate, in grado di far fronte al manifestarsi di esigenze afferenti ad un'area geografica determinata, all'Assemblea dei Presidenti si riconosce un ruolo attivo (e di sostegno al Consiglio nazionale) nella definizione delle strategie e degli obiettivi professionali dell'intera categoria.

Più specificamente, il *Regolamento dell'Assemblea dei Presidenti degli ordini degli ingegneri d'Italia*²¹ definisce l'Assemblea dei presidenti come *"il momento di incontro e di confronto di tutti i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri per l'esercizio della sua funzione consultiva al C.N.I."*²². Essa *"viene convocata al fine di discutere argomenti di particolare importanza per la cate-*

21. Il Regolamento è stato adottato dal Consiglio nazionale degli ingegneri in data 18 settembre 1982.

22. Così l'art. 1 del *Regolamento*.

ria e di fornire, di conseguenza, un parere al C.N.I., il quale, pur nel rispetto della propria autonomia decisionale e delle proprie responsabilità di organo di vertice è tenuto moralmente ad uniformarsi ad esso”²³.

Quest’ultima disposizione lascia intendere che l’Assemblea esercita, di fatto, una certa potestà di indirizzo sulle decisioni adottate dal Consiglio nazionale.

Si osserva, peraltro, che il carattere non formalizzato di tali organismi, pur favorendone la massima autonomia sul piano operativo, attribuisce alle funzioni in concreto esercitate un rilievo limitato esclusivamente ai rapporti interni all’ordine.

Se si escludono gli aspetti fin qui esaminati – per i quali non si può evidentemente prescindere da un intervento (benché attuato in modo frammentario e disomogeneo) del legislatore, a meno di non ridurre l’adesione al sistema ordinistico ad una mera affermazione di carattere formale – l’organizzazione degli ordini professionali è disciplinata, in modo dettagliato, dai regolamenti interni emanati dagli organi direttivi; segno che il valore dell’autonomia organizzativa delle categorie professionali è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento (specie dopo l’entrata in vigore della Costituzione), laddove non contrasti con i “*principi democratici*”²⁴ e garantisca una giusta rappresentanza degli iscritti e la partecipazione delle minoranze agli organi interni.

In particolare, l’art. 2061 del codice civile include tra le fonti che disciplinano “*l’ordinamento delle categorie professionali*” oltre alle leggi, ai regolamenti ed ai provvedimenti dell’autorità governativa, anche gli “*statuti delle associazioni professionali*”.

23. *Ibid.*, art. 2.

24. Cfr. l’art. 1 della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, relativa alle professioni di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale.

Da ciò consegue necessariamente l'esercizio di forme di controllo da parte dei pubblici poteri (su tutti, il Ministero della Giustizia, già Ministero di Grazia e Giustizia) sull'attività degli ordini e la possibilità di agire in via giurisdizionale "contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione degli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione" (art. 2229, 3° comma, c.c.)²⁵.

Questi, in sostanza, i principi di organizzazione delle professioni intellettuali, sui quali si innesta la recente riforma operata dal D.P.R. n. 328/01.

1.2. Le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 328/01 sulla disciplina dell'ordinamento della professione di ingegnere

Si può osservare, *prima facie*, che tale nuovo intervento normativo conferma la tendenza a disciplinare con norme comuni alcuni profili rilevanti, al fine di assicurare un assetto omogeneo per tutti gli ordini professionali destinatari della riforma. Ai sensi dell'art.1, il D.P.R. n. 328/01 si rivolge alle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale e psicologo, modificando e integrando la disciplina dei relativi ordinamenti, albi, ordini e collegi, nonché dei requisiti e delle prove per l'ammissione all'esame di Stato.

Il suo ambito di applicazione è quindi circoscritto a quelle attività professionali per il cui esercizio è previsto, già dalla normativa attuale, il

25. Della Cananea, *op. cit.*, p. 836.

superamento di un esame di Stato, ad esclusione delle professioni dell'area sanitaria, la cui disciplina è rinviata ad altro atto normativo, e di quella forense. Il regolamento in oggetto non contempla neanche la professione di giornalista, *“in quanto la prova di idoneità professionale, richiesta ai fini dell'iscrizione all'albo, non presenta i caratteri dell'esame di Stato”*²⁶.

Un regime particolare caratterizza le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, atteso che ai relativi esami di Stato si accede, in virtù della normativa attuale, con il diploma di scuola secondaria seguito da tirocinio. Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 328/01, in attuazione degli obiettivi fissati dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, si ammette la possibilità di accedervi anche con *“la laurea [triennale] comprensiva di un tirocinio sei mesi”* (art.55, 1° comma).

Per quanto attiene specificamente alla professione di ingegnere, fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 328/01 questa è stata disciplinata in via esclusiva dalla menzionata legge n.1395/23, *“Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”* e dal relativo *“Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”* (R.D. n.2537/25).

Quest'ultimo – come rilevato – ha istituito l'ordine degli ingegneri, su base provinciale, stabilendo al contempo che *“ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo”* (art.2). Ha previsto altresì, quale requisito per l'abilitazione all'esercizio della professione, il superamento dell'esame di Stato, in seguito regolato dalla legge n.1378/56, nonché dal D.M. 9 settembre 1957 e dalla legge 323/58. Completa il quadro normativo il citato D.Lgs.Lgt. n. 382/1944, contenente disposizioni sull'elezione, l'organizzazione e il funzionamento dei Consigli degli ordini professionali, provinciali e nazionali.

26. Così la Relazione della Commissione incaricata di redigere il progetto di regolamento (Presidente Prof. Giampaolo Rossi), *supra*, § 1.

Va preliminarmente osservato che l'emanazione del D.P.R. n. 328/01 pone alcuni problemi di coordinamento con la normativa summenzionata, stante la parziale sovrapposizione di norme successive aventi il medesimo oggetto.

Tali problemi non vengono tuttavia affrontati in modo puntuale dal legislatore delegato (l'art.1 del D.P.R. n. 328/01 difatti, si limita genericamente ad affermare che *"Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove"* delle professioni di seguito elencate), lasciando così all'interprete il compito di verificare la compatibilità delle disposizioni previgenti con il nuovo impianto organizzativo allestito dalla riforma.

In tal senso, le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento delegato introducono alcune modifiche estremamente rilevanti. L'art.2 istituisce, negli albi professionali delle categorie disciplinate dal D.P.R. n. 328/01, solo ove ciò sia espressamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II, due sezioni, le quali *"individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo"* (1° comma): la sezione A, accessibile, previo esame di Stato, da coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica; e la sezione B, cui si accede, anche in questo caso dopo aver superato l'esame di Stato, con il titolo di laurea (triennale).

È altresì garantita agli iscritti alla sezione B, *"in possesso del necessario titolo di studio"*, la possibilità di accedere alla sezione A *"previo superamento del relativo esame di Stato"* (3° comma).

In forza del successivo art.3 sono istituiti, nell'ambito di ciascuna sezione, settori corrispondenti *"a circoscritte ed individuate attività professionali"* (1° comma). Tale ulteriore distinzione, che insieme alla divisione in sezioni costituisce il nucleo essenziale della riforma, è finalizzata ad

instaurare un effettivo collegamento tra il percorso formativo intrapreso all'università e l'esercizio di una specifica attività professionale.

Il 3° comma sancisce, per il professionista inquadrato in un determinato settore, il divieto *“di esercitare le competenze di natura riservata”* proprie degli iscritti ad altri settori, ferma restando tuttavia, *“la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato”*. È il 4° comma a specificare le modalità attraverso le quali il professionista può accedere ad un diverso settore della medesima sezione: ciò è subordinato al superamento di un ulteriore esame di abilitazione, limitato però alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui si intende accedere.

Il 5° comma²⁷, configura un rapporto di *“continenza”* sostanziale tra l'oggetto dell'attività professionale svolta dagli iscritti ad un settore della sezione A e quello relativo all'attività svolta dagli iscritti al corrispondente settore della sezione B: in altri termini, i primi, oltre alle competenze loro riservate dalla legge, possono esercitare anche le competenze proprie degli iscritti alla sezione B.

Tale situazione deriva direttamente dal percorso formativo intrapreso: ogni laureato specialistico difatti è già in possesso di una laurea (triennale), alla quale ha aggiunto un corso di specializzazione di ulteriori due anni. Laurea e laurea specialistica sono percorsi formativi *“in serie”*; il compimento del primo (laurea), e dunque l'acquisizione delle relative conoscenze e competenze, è condizione necessaria per l'accesso al secondo (laurea specialistica). Il laureato specialista dunque ingloba le conoscenze e le competenze del laureato; pertanto, dopo essersi iscritto

27. Così il disposto dell'art.3, 5° comma: *“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B”*.

alla sezione A in seguito al superamento dell'esame di Stato, egli sarà in grado di esercitare anche l'attività professionale corrispondente a quella degli iscritti alla sezione B del medesimo settore, senza dover sostenere un nuovo esame così come il D.P.R. 328/2001 statuisce.

Ora ciò, pur non essendo formalmente in contrasto con la lettera dell'art.5, 1° comma, secondo cui "*coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio*", può tuttavia far apparire superflua quest'ultima disposizione.

I laureati specialistici in grado di accedere alla Sezione A difatti, infatti non avranno alcun interesse a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B, dal momento che la sola iscrizione alla sezione A garantisce loro la possibilità di esercitare la medesima attività di un professionista iscritto alla sezione B.

Occorre peraltro chiedersi se, in taluni casi, l'appartenenza ad una o all'altra sezione non possa ritenersi qualificante *ex se*, ai fini dello svolgimento di mansioni professionali determinate.

È questo il caso, ad esempio, di un pubblico concorso che contempli, tra i requisiti necessari per accedere ad uno specifico profilo professionale, l'iscrizione all'albo di categoria. Ora, in conseguenza della suddivisione degli albi in sezioni, tale richiesta risulta legittima limitatamente ai soli professionisti appartenenti alla sezione A, essendo precluso agli iscritti alla sezione B l'esercizio delle competenze loro proprie ed esclusive. Nel caso opposto, invece, verrebbe a configurarsi – con tutta evidenza – un'ipotesi discriminatoria nei confronti degli iscritti alla sezione A, la cui attività professionale, ai sensi dell'art.3, 5° comma del D.P.R. n. 328/01 include le competenze "*attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B*".

In altri termini, poiché l'oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B può *integralmente* ricondursi a quello degli iscritti alla se-

zione A, non è dato di rilevare alcuna possibilità di sviluppo autonomo delle competenze professionali afferenti agli iscritti alla sezione B, in grado di giustificare un loro utilizzo in via esclusiva.

Non è ammissibile, pertanto, ridurre al mero dato formale dell'appartenenza a detta sezione una delle condizioni di accesso a concorsi pubblici, ancorché tale situazione sia in grado di ripercuotersi sul concreto assetto degli equilibri competitivi tra le due nuove figure professionali nel mercato del lavoro.

Le norme del regolamento disciplinanti la suddivisione in sezioni degli albi professionali sollevano dubbi ulteriori: sotto il profilo strettamente terminologico, difatti, lascia perplessi la scelta – peraltro molto contestata – dell'attributo *iunior* per qualificare, nell'ambito di alcuni ordinamenti (tra cui quello dell'ingegnere), i professionisti iscritti alla sezione B. In effetti, più di altri tale termine si presta ad ingenerare confusioni e non sembra adatto a far comprendere la sostanziale differenza tra i percorsi formativi di provenienza, evocando distinzioni basate sull'anzianità di esercizio della professione.

La suddivisione degli albi professionali in sezioni e in settori operata dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 328/01 trova riscontro, quanto alla "*Professione di ingegnere*", nelle disposizioni di cui al Capo IX (artt.45-49).

In particolare, ai sensi dell'art.45, 1° comma, nel nuovo albo professionale degli ingegneri "*sono istituite la sezione A e la sezione B*", ognuna delle quali "*è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione*".

I commi 2° e 3° del medesimo art.45 attribuiscono i nuovi titoli professionali spettanti agli iscritti alle due sezioni. Per ogni settore sono individuate, in corrispondenza della sezione di appartenenza, due categorie di professionisti: l'*ingegnere*, iscritto alla sezione A, e l'*ingegnere iunior*, iscritto alla sezione B. In virtù di tale suddivisione (schematicamente ri-

prodotta nella tabella 1), il 4° comma elenca le nuove dizioni che accompagnano l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri.

L'art.4 del D.P.R. n. 328/01, intitolato "*Norme organizzative generali*", reca disposizioni dirette a modificare propriamente l'organizzazione degli albi professionali, in conseguenza dell'istituzione di sezioni e settori, per garantire una giusta rappresentanza degli iscritti all'interno degli organi direttivi.

Così, fatte salve "*le disposizioni speciali previste nel presente regolamento*", il 1° comma stabilisce che negli ordinamenti delle professioni elencate all'art.1, comma 1, laddove sia prevista l'istituzione di sezioni al loro interno, il numero dei componenti degli organi collegiali di rappresentanza – a livello locale e nazionale – deve essere ripartito proporzionalmente al numero degli appartenenti a ciascuna sezione.

La norma in esame può inquadrarsi come logica conseguenza della suddivisione "verticale" di cui all'art.2, affinché negli organi deputati alla tenuta degli albi sia garantita una reale corrispondenza tra l'elettorato passivo e quello attivo.

Il medesimo 1° comma prosegue tuttavia affermando che nella ripartizione così effettuata deve essere comunque assicurata la presenza

Tab. 1 - Albo professionale degli ingegneri: suddivisione in sezioni e in settori

	Titolo professionale	
	SEZIONE A	SEZIONE B
Settore a): ingegneria civile e ambientale	ingegnere civile e ambientale	ingegnere civile e ambientale iunior
Settore b): ingegneria industriale	ingegnere industriale	ingegnere industriale iunior
Settore c): ingegneria dell'informazione	ingegnere dell'informazione	ingegnere dell'informazione iunior

dei rappresentanti degli iscritti a ciascuna sezione, e, in particolare, *“una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A”*. Inoltre, che *“l’elettorato passivo per l’elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A”*.

Il portato della prima disposizione, finalizzata a garantire un minimo di partecipazione agli iscritti di entrambe le sezioni nella composizione degli organismi rappresentativi, appare senz’altro ridimensionato da quanto stabilito nelle due norme successive.

Difatti, nell’attribuzione di una quota percentuale (mai inferiore alla metà dei posti totali) riservata ai rappresentanti della sezione A e, per altro verso, nel consentire ai soli iscritti a detta sezione di candidarsi per l’elezione a Presidente, si riconoscono dei correttivi – in grado di alterare sensibilmente la corrispondenza proporzionale tra gli iscritti e i loro rappresentanti – introdotti allo scopo di riaffermare la netta posizione di prevalenza degli appartenenti alla sezione A anche nella gestione delle attività dell’ordine.

Di opposto tenore è la disposizione relativa all’instaurazione di procedimenti di natura disciplinare, di cui al 2° comma dell’art.4. Questa prevede che i *“relativi provvedimenti veng[a]no adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento”*, con ciò prevenendo l’insorgere di interferenze reciproche tra gli appartenenti a sezioni diverse.

Fermo restando il rinvio, operato dal 3° comma, all’emanazione di un successivo regolamento per definire *“le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2”*, nel primo periodo di vigenza della nuova normativa (e di avvio dei nuovi albi) potranno verificarsi circostanze in cui, nell’ambito di un procedimento disciplinare, il giudizio nei confronti di un professionista iscritto alla sezione B sia rimesso innanzi all’unico consigliere rappresen-

tante di detta sezione. In assenza di espresse previsioni normative al riguardo, sembra logico, in questa prima fase, demandare agli stessi ordini l'individuazione delle soluzioni più opportune. Si potrebbe prevedere, ad esempio, la fissazione di soglie minime di rappresentanza all'interno degli organi, fino al raggiungimento "naturale" di un congruo numero di iscritti alla sezione B.

Al riguardo, occorre tenere conto che, ai sensi delle *"Norme finali e transitorie"* del Capo IX, di cui all'art.49, 1° comma, *"gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare"*. La stessa sorte spetta, in virtù di quanto stabilito ai successivi commi 2° e 3°, rispettivamente a *"coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento"* e a *"coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento"*.

Tale specifica previsione, riprodotta più o meno negli stessi termini nei confronti di tutti gli albi professionali per i quali il D.P.R. n. 328/01 ha sancito la suddivisione in sezioni, deve leggersi in combinazione alle norme, di portata generale, del precedente art.8, secondo cui: *"fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art.17, comma 95, legge 15 marzo 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente"* (1° comma). Si aggiunga altresì che il 2° comma del medesimo art.8 attribuisce la facoltà di iscriversi alla sezione A del proprio albo, anche a *"coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato"*.

Ora, con specifico riferimento alla figura dell'ingegnere, è ragionevole presumere che, stante il summenzionato rapporto di continenza tra le competenze riconducibili all'attività dei professionisti appartenenti alle due sezioni, i laureati provenienti dai vecchi percorsi formativi confluiranno nella sezione A dell'albo, insieme agli attuali iscritti.

Tutto ciò determinerà, almeno in una prima fase, un significativo divario nel numero di iscritti alle due sezioni (con una netta prevalenza di quelli della sezione A) e, conseguentemente, nella composizione degli organi di rappresentanza. D'altra parte è ragionevole la convinzione che la tutela degli interessi degli iscritti alla sezione B sia ampiamente garantita dagli stessi rappresentanti degli iscritti alla sezione A, stante la parziale coincidenza dell'oggetto delle rispettive attività professionali.

Ad ogni modo, in virtù della menzionata suddivisione degli albi in sezioni e in settori, la riscontrata inadeguatezza dell'organizzazione attuale degli ordini, incide direttamente sullo sviluppo professionale delle nuove figure previste dalla riforma. In questo senso, sembra opportuno introdurre, nell'ambito dei Consigli locali e nazionali, un principio di "rappresentanza comune ma differenziata" (rispetto all'attuale rappresentanza indifferenziata) degli iscritti, già prevista *in nuce* dallo stesso D.P.R. n. 328/01, per garantire, nell'esercizio di alcune funzioni essenziali (disciplinare, consultiva), la protezione e la promozione di interessi non più riconducibili all'intera categoria, ma ai professionisti appartenenti all'una o all'altra sezione.

In altri termini, la portata della riforma è tale da richiedere un intervento di modifica del sistema ordinistico anche sul piano strutturale – a meno di non compromettere irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore – dal momento che le *norme organizzative generali* di cui all'art. 4 del regolamento sollevano sin d'ora alcuni problemi applicativi e appaiono, comunque, insufficienti.

1.3. La ripartizione delle competenze centrali e periferiche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione: il primato delle Regioni

Risulta peraltro pregiudiziale a tale ulteriore attività normativa l'individuazione della fonte chiamata a disciplinare in dettaglio il nuovo assetto organizzativo degli ordinamenti professionali.

Difatti, nonostante l'esplicito rinvio operato dall'art. 4, 3° comma, del D.P.R. n. 328/01 ad un nuovo regolamento, per definire *“le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare”*, in virtù dell'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, anche nel settore della disciplina delle professioni intellettuali si impone un ripensamento dei rapporti tra le fonti di produzione normativa (primarie e secondarie) dello Stato e delle Regioni, e gli spazi di intervento riservati agli ordini in attuazione della relativa autonomia organizzativa.

In via preliminare, si osserva che le competenze esercitate dagli ordini professionali in materia di organizzazione non possono essere direttamente ricondotte al perseguimento dell'interesse generale – costituzionalmente garantito – di tutela dell'affidamento del pubblico. Dette competenze attengono prevalentemente alla cura e alla promozione di interessi interni alla categoria: il corretto funzionamento degli organi di rappresentanza, difatti, che si realizza mediante la garanzia del più alto grado di rappresentatività degli iscritti e di tutela delle minoranze all'interno dei Consigli (principio di democraticità), può ritenersi un obiettivo strumentale al raggiungimento dei compiti istituzionali dell'ordine.

Ora, la scelta di un *“successivo regolamento”* menzionato D.P.R. n. 328/01 quale atto normativo chiamato a fornire una disciplina di dettaglio dell'organizzazione degli ordini professionali, non sembra essere in linea con i principi generali dell'ordinamento desumibili della recente riforma

costituzionale. Tale discordanza può essere rilevata sotto due aspetti: in primo luogo, dalla lettera del nuovo art. 117 Cost. risulta che la materia delle “*professioni*”, nel suo insieme, è regolata dalla legislazione dello Stato e delle Regioni, in via concorrente. Pertanto, “*spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*”.

In questo senso, non è agevole ricondurre le norme concernenti l’organizzazione degli ordini, in prevalenza a carattere tecnico e procedurale, alla categoria dei “*principi fondamentali*”, se non per quanto attiene all’individuazione di criteri di riferimento generalissimi.

Tali possono essere considerati, in effetti, quelli stabiliti dall’art. 4 del D.P.R. n. 328/01. Tuttavia, in base al nuovo assetto delle fonti scaturito dalla riforma della Costituzione, le “*norme organizzative generali*” di cui al menzionato art. 4 sono da ritenersi illegittime, posto che la formulazione di principi fondamentali non può essere contenuta in un regolamento delegato. A maggior ragione, laddove si volesse riservare allo Stato il riconoscimento di principi ulteriori relativi all’organizzazione degli ordini professionali, non sembra accettabile che tale attività venga sistematicamente sottratta alla competenza del Parlamento ed attribuita, mediante delega, alla potestà regolamentare del Governo, poiché ciò contravviene allo spirito della Costituzione, che individua nel Parlamento l’organo legislativo sovrano.

Non va trascurato altresì che, in virtù del richiamo dell’art. 117, 2° comma, lettera p), è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato la “*legislazione elettorale*” – materia che, in senso ampio, può ritenersi comprensiva anche delle procedure elettorali concernenti gli ordini professionali.

Sembra evidente pertanto che, nel rispetto del riformato ordinamento costituzionale, la competenza a disciplinare l’organizzazione degli or-

dini professionali vada attribuita allo Stato, quanto all'individuazione di principi uniformi relativi al funzionamento dei rispettivi organi e alle procedure elettorali e disciplinari.

Alle Regioni dovrebbe spettare invece, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Parlamento, la legislazione di dettaglio, senza peraltro incidere sul carattere unitario e sulla stessa autonomia organizzativa degli ordini professionali, che ben può annoverarsi tra i "*principi fondamentali*" di cui all'art. 117, 3° comma, Cost.²⁸. Al riguardo, occorre tener conto che, laddove le Regioni intendessero travalicare i limiti immanenti a detti principi fondamentali, estremizzando la tendenza federalista del nuovo assetto costituzionale, si potrebbe ipoteticamente pervenire a venti diverse discipline organizzative degli ordini professionali.

Al problema del riparto della legislazione è legato quello dell'adeguamento strutturale degli ordini e dei rispettivi organi di rappresentanza alle nuove realtà territoriali.

Sotto quest'ultimo profilo, non si può prescindere – per quanto ovvio – dall'osservare che la scelta della provincia quale unità territoriale di riferimento, ai fini dell'istituzione degli ordini²⁹, è il portato di una conce-

28. Gli ordini (rectius: le relative rappresentanze nazionali), in forza del richiamo legislativo di cui al sopra citato art. 2061 c.c. (secondo cui "l'ordinamento delle categorie professionali è stabilito... dagli statuti delle associazioni professionali"), possono validamente rivendicare un ruolo attivo nella definizione del proprio assetto organizzativo: tale norma del codice civile, sopravvissuta all'abrogazione dell'ordinamento corporativo, costituisce difatti un parametro caratterizzante in senso generale la disciplina delle professioni intellettuali e può quindi annoverarsi tra i principi generali dell'ordinamento in materia.

29. Non mancano, peraltro, alcune significative eccezioni: i biologi, ad esempio, sono costituiti in un unico ordine nazionale, mentre i tecnologi alimentari hanno ordini strutturati su base regionale.

zione tradizionale della suddivisione del territorio nazionale, precedente all'entrata in vigore della Costituzione del 1948.

Il rilievo costituzionale attribuito alle Regioni in virtù dell'abrogato art. 115 (*"Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione"*) aveva difatti determinato uno spostamento di competenze dallo Stato (e dalla Provincia) alla Regione, divenuta l'unico ente territoriale di riferimento ai fini dell'attuazione delle istanze di decentramento amministrativo, benché, storicamente, il regionalismo nel nostro paese si sia affermato solo a partire dal 1970.

La riforma del Titolo V della Costituzione è intervenuta a modificare il precedente assetto, introducendo una norma chiave, secondo cui *"le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"* (art. 118, 1° comma).

La sostanziale inversione di competenza nell'esercizio delle funzioni amministrative ha riflessi immediati anche sull'organizzazione degli ordini professionali. L'articolazione degli ordini sul territorio, difatti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale – la cui osservanza, peraltro, si impone esclusivamente nell'esercizio delle funzioni amministrative di rilievo costituzionale – dovrebbe condurre all'istituzione di nuove strutture, chiamate ad esercitare le competenze loro attribuite dalla legge, che si andrebbero ad aggiungere a quelle attuali.

Tuttavia, ciò potrebbe condurre ad un'eccessiva frammentazione degli enti di riferimento, laddove le nuove strutture venissero dotate di piena autonomia organizzativa e finanziaria (ad esempio, il professionista si potrebbe trovare a dover eleggere organi comunali, provinciali, regionali e nazionali ed a contribuire al loro funzionamento mediante il versamento di imposte separate); ovvero, per converso, tali strutture po-

trebbero rilevare solo nominalmente, senza che venga loro attribuita alcuna titolarità di poteri reali.

È auspicabile, pertanto, che si pervenga ad una soluzione intermedia, nel rispetto di una tradizione già profondamente radicata nel nostro ordinamento. Un intervento volto a razionalizzare l'organizzazione del sistema ordinistico, secondo i principi introdotti dalla riforma della Costituzione, dovrebbe condurre così ad una conferma (e ad un potenziamento) delle strutture locali attualmente operanti (gli ordini provinciali), in qualità di titolari delle funzioni a rilevanza costituzionale, mentre nelle province ad elevata densità di iscritti si potrebbe provvedere all'istituzione anche di ordini delle Città metropolitane.

Inoltre, sembra opportuno prevedere la creazione di strutture operanti su scala regionale – non come semplici federazioni di ordini provinciali, ma direttamente rappresentative degli iscritti – quali referenti essenziali delle Regioni nell'attività legislativa loro attribuita *ex art. 117 Cost.* Al Consiglio nazionale spetterebbe infine il compito di dirigere e promuovere in modo uniforme l'attività dell'ordine, assicurando al contempo uno sviluppo professionale omogeneo della categoria ed un confronto dialettico tra le diverse componenti interne.

2. L'ordinamento della professione di ingegnere in alcuni paesi europei

2.1. Il quadro d'insieme

In Europa, il quadro professionale della figura dell'ingegnere si presenta vario ed articolato: nella maggior parte degli ordinamenti – ancorché con rilevanti differenze – si può riscontrare una tendenza diffusa all'abbandono della concezione dell'ingegnere come profilo professionale generale.

Da ciò consegue inevitabilmente lo sviluppo di figure professionali, tutte riconducibili alla categoria dell'ingegnere tradizionalmente intesa, ma tra loro distinte, nonché una progressiva segmentazione della relativa attività, anche in conseguenza della forte richiesta di specializzazione da parte del mercato dei servizi professionali.

Le menzionate recenti riforme dell'università e dell'organizzazione degli albi professionali in Italia vanno senz'altro in questa direzione, specie laddove tendono alla finalizzazione dei percorsi formativi mediante la differenziazione dei livelli e dei settori di competenza professionale.

In particolare, l'adeguamento del sistema universitario e professionale secondo il modello, adottato in quasi tutti gli Stati europei, del doppio canale di formazione rappresenta un passo importante verso la completa armonizzazione delle qualifiche professionali in ambito internazionale, in osservanza dei principi fissati dal diritto comunitario. Va aggiun-

to che la riforma, per la prima volta, ha attribuito espressa rilevanza all'esigenza di una rigorosa caratterizzazione dei profili professionali, mediante la suddivisione delle rispettive competenze e l'individuazione di specifici requisiti di accesso.

Tutto ciò contribuisce ad eliminare le differenze più marcate, caratterizzanti l'organizzazione dell'ordinamento delle professioni in Italia rispetto agli altri paesi europei, favorendo al contempo l'integrazione delle diverse discipline, pur nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche.

In questo senso, l'articolazione del sistema delle professioni può senz'altro ritenersi un prodotto di scelte – *latu sensu* – politiche, le quali si riflettono sull'organizzazione delle strutture chiamate a garantire la rappresentanza degli interessi di categoria.

L'area giuridica mediterranea, ad esempio, è in prevalenza tradizionalmente votata a forme di tutela delle professioni realizzate mediante l'istituzione di ordini professionali, idealmente distanti dal modello pubblicistico/associazionistico non regolamentato (nel senso che per esercitare la professione non è obbligatoria l'iscrizione ad un albo) di matrice anglossassone. All'interno della medesima area, tuttavia, si riscontrano differenze significative, sia per quanto riguarda le funzioni attribuite agli ordini dalle relative leggi istitutive o da successivi provvedimenti normativi³⁰, sia in relazione al concreto assetto organizzativo e ai meccanismi di elezione degli organi di rappresentanza.

In virtù del complesso cambiamento che ha investito da qualche anno il settore delle professioni liberali, è emersa l'esigenza diffusa di una ri-

30. Si pensi, ad esempio, alle procedure di accreditamento presso gli ordini professionali dei corsi universitari (*infra*, § 4); più in generale, al diverso ruolo assunto dagli ordini nella valutazione dell'idoneità dei percorsi formativi a fornire una preparazione sufficiente ai fini dell'esercizio della professione.

forma dell'organizzazione dei relativi organi di controllo e regolamentazione (ordini e associazioni professionali), finalizzata, nella sostanza, a garantire una migliore rappresentatività alle figure professionali emergenti: professionisti specializzati, tecnici, ecc.

Sembra opportuno, pertanto, svolgere il confronto tra i diversi sistemi vigenti in relazione ad alcuni parametri specifici, caratterizzanti le scelte effettuate dai rispettivi ordinamenti circa le concrete modalità di tutela del titolo professionale di ingegnere. Segnatamente:

1. l'adesione al modello ordinistico ovvero a quello non regolamentato di natura associazionistica o pubblicistica;
2. l'attribuzione della potestà legislativa in materia di professioni allo Stato, ovvero ad enti territoriali minori (agli Stati membri di uno Stato federale, alle Regioni, ecc.);
3. la concreta articolazione delle strutture organizzative sul territorio e la relativa ripartizione delle competenze amministrative tra organismi centrali e locali;
4. l'individuazione di livelli diversi di competenze professionali all'interno degli albi professionali e la relativa incidenza sulla composizione degli organi di rappresentanza e sulla tutela degli interessi degli iscritti;
5. la suddivisione dell'albo in settori di specializzazione e la relativa incidenza sulla composizione degli organi di rappresentanza e sulla tutela degli interessi degli iscritti.

2.1. Germania

In Germania, la tutela della professione di ingegnere è affidata ad un sistema di associazioni private, benché tradizionalmente, per alcune ca-

tegorie professionali – segnatamente, l’area medica, quella giuridica e il settore dell’architettura – non sia estranea un’organizzazione di tipo ordinistico.

Recentemente, peraltro, sono stati istituiti con legge dei *Länder* enti di diritto pubblico (*Körperschaften öffentlichen Rechts*), denominati *Ingenieurkammern* (Camere degli ingegneri), cui devono obbligatoriamente iscriversi gli ingegneri che intendono esercitare la libera professione. La Legge Fondamentale (la Costituzione tedesca), difatti, non menziona la disciplina delle professioni intellettuali tra le materie riservate alla legislazione esclusiva della Federazione (art. 73), né tra quelle riservate alla legislazione concorrente *Bund-Länder* (art. 74)³¹.

Nel silenzio delle norme costituzionali³², pertanto, la regolamentazione della professione di ingegnere, quale competenza di carattere residuale, spetta, in virtù di quanto sancito all’art. 70 (“*i Länder hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi al Bund le competenze legislative*”), agli Stati membri della Federazione (*Länder*). Ciò potrebbe indurre a ritenere che questi ultimi godano di assoluta autonomia circa la configurazione dell’assetto organizzativo professionale e l’esercizio delle funzioni poste a tutela degli interessi di categoria.

31. L’art. 75 della Legge fondamentale riserva altresì al *Bund* il potere di emanare leggi-cornice finalizzate all’inquadramento generale di alcune materie (principi generali della scuola superiore, protezione della natura e tutela del paesaggio, ecc.). Si tratta, in sostanza, di una specificazione della potestà legislativa concorrente, di cui al precedente art. 74, che ricorre in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 72.

32. Si noti che alcune professioni sono espressamente menzionate dalla Legge Fondamentale tedesca. In particolare, ai sensi dell’art. 74, la disciplina delle professioni di avvocato e notaio (punto 1), nonché l’autorizzazione all’esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie (punto 19), sono attribuite alla competenza legislativa concorrente del *Bund* e dei *Länder*.

Tuttavia, tale autonomia incontra limiti obbiettivi rigorosi, avuto riguardo all'esplicito richiamo costituzionale *ex art. 28*, che impone al *Bund* di verificare la corrispondenza dell'ordinamento costituzionale dei *Land* ai "principi dello Stato di diritto repubblicano, democratico e sociale" (1° comma), così come ai "diritti fondamentali" sanciti dalla Costituzione (3° comma): al riguardo va osservato che l'inosservanza dei principi e dei diritti fondamentali può provocare l'impugnazione della legge del *Land* innanzi al Tribunale Costituzionale Federale, da parte del Governo Federale (art. 93, 2° comma), ma anche dei singoli cittadini (art. 93, comma 4-a).

Aderiscono volontariamente alle *Ingenieurkammern*, tranne che per alcune rilevanti eccezioni, i professionisti in possesso del titolo di *Diplom Ingenieur*. L'iscrizione alle Camere, pertanto, non è un requisito necessario ai fini dell'esercizio della professione, essendo sufficiente il mero possesso del titolo di abilitazione.

Peraltro, come osservato, sono previste alcune eccezioni. In particolare, gli ingegneri che intendano esercitare la libera professione devono obbligatoriamente iscriversi all'albo tenuto dalla Camera del *Land* di appartenenza; acquistano così il titolo di *Beratender Ingenieur* (ingegnere consulente).

Per gli ingegneri consulenti, l'iscrizione obbligatoria alle Camere, a fronte del riconoscimento di uno specifico regime di tutela, produce una serie di conseguenze sulla disciplina professionale, in quanto la Camera è chiamata ad esercitare forme di controllo sulle tariffe applicate dal professionista e sul rispetto delle regole della concorrenza. Anche l'accesso alla libera professione nei differenti *Länder* è variamente regolamentato dalle *Ingenieurkammern*, che possono stabilire requisiti minimi per l'iscrizione (un periodo di esperienza professionale, la realizzazione di progetti, ecc.).

Gli ingegneri consulenti che non svolgono più attivamente la pro-

fessione possono comunque richiedere di rimanere iscritti alla Camera. In tal caso, assumono il titolo di ingegneri consulenti *senior*.

Tenuto conto che la rilevanza, sul piano professionale, della categoria del *Beratender Ingenieur* è limitata ai settori civile ed edile si potrebbe ipotizzare che la funzione delle Camere si esaurisca essenzialmente nella gestione e promozione delle attività inerenti alla libera professione.

Ciò è vero solo in parte: nella maggioranza delle Camere, difatti, si registra una crescente affluenza di iscritti volontari, indice di un "*riconoscimento diffuso del carattere rappresentativo dell'istituzione*" nonché della "*percezione della Camera come uno strumento di collaborazione tra i diversi profili professionali*"³³.

In tal senso, le Camere degli ingegneri svolgono funzioni di carattere generale, loro attribuite dalla relative leggi istitutive. In diversi statuti si fa riferimento, difatti, ad un'attività di promozione della professione di ingegnere finalizzata essenzialmente alla tutela degli iscritti, ma anche allo sviluppo della categoria professionale nel suo complesso, ed al rispetto della collettività e dell'ambiente³⁴.

Le singole leggi prevedono altresì una serie di attribuzioni specifiche, concernenti la tenuta dell'albo degli ingegneri consulenti, la formazione, specializzazione e perfezionamento dei professionisti ingegneri, la fissazione dei principi per l'adempimento dei doveri professionali dei membri della Camera, il controllo sul rispetto di detti principi e il conseguente esercizio del potere disciplinare sugli iscritti.

Da ultimo, le Camere esercitano un'attività di tipo consultivo, sia nei confronti dei professionisti iscritti che di enti esterni ed organi dello Sta-

33. *La professione di ingegnere in Europa, Canada e Stati Uniti*, Centro Studi C.N.I., Roma, n. 16/2000, p. 77.

34. Cfr. la legge istitutiva della Camera degli ingegneri del *Baden-Württemberg*, cit.

to. La Camera, ad esempio, emette pareri circa l'ammissione dei *Prüfingenieur für Baustatik* (che rappresentano un selezionato gruppo di ingegneri civili, nominati dall'ente di controllo delle costruzioni, operativo in ciascun *Land*, e impiegati presso le pubbliche amministrazioni), ovvero può essere sentita in merito all'adozione di leggi e decreti riguardanti i campi d'azione degli ingegneri.

Il *Ministero dell'Economia, della Piccola e Media Impresa e della Tecnologia* (organo federale) esercita per legge una forma di controllo sull'attività delle *Ingenieurkammern*, che si estende all'osservanza della legge istitutiva e di ogni altra legge rilevante per la Camera, nonché dei decreti e dei provvedimenti adottati dalle autorità amministrative (generalmente dallo stesso Ministero). È altresì necessaria l'autorizzazione espressa dell'organo di controllo ministeriale ai fini dell'adozione e delle modifiche dello Statuto interno, dell'ordinamento elettorale, del bilancio preventivo e consuntivo, dello Statuto della struttura previdenziale.

Nell'esercizio della funzione di sorveglianza, l'organo di controllo può spingersi fino ad abrogare disposizioni emanate dalla Camera (o dai suoi organi) ritenute contrarie alla legge. Se la Camera risulta inadempiente circa i propri compiti istituzionali, il Ministero può invitarla a regolarizzarsi entro un congruo termine, oltre il quale detti compiti possono essere eseguiti direttamente dai soggetti incaricati dal Ministero, ovvero da soggetti terzi a spese della Camera. Laddove la Camera non appaia più in grado di garantire il normale adempimento degli obblighi cui è tenuta per legge può configurarsi l'ipotesi del commissariamento³⁵.

Gli organi delle *Ingenieurkammern* hanno, nella generalità dei casi, struttura e compiti analoghi. Rivestono particolare importanza l'*Assem-*

35. Cfr., a titolo di esempio, la legge 8 gennaio 1990 istitutiva della Camera degli ingegneri del *Baden-Württemberg*, al Paragrafo intitolato *Tutela dello Stato*.

blea dei membri, cui appartengono tutti i membri della Camera, obbligatori e volontari, e il *Consiglio direttivo*, che propriamente “*dirige l’attività della Camera*”³⁶. Altri organi possono essere previsti nell’ambito delle singole Camere. Ad esempio, la legge 8 gennaio 1990 istitutiva della Camera degli ingegneri del *Baden-Württemberg* ha affiancato all’Assemblea ed al Consiglio direttivo un Comitato d’iscrizione (*Eintragungsausschuss*) degli ingegneri consulenti, organo indipendente (i suoi membri sono nominati dal Ministero dell’Economia, della Piccola e Media Impresa e della Tecnologia su proposta del Consiglio direttivo) cui spetta di valutare la rispondenza dei requisiti in possesso del professionista ai fini dell’iscrizione all’albo.

Ancorché l’attività del Comitato si svolga nella massima riservatezza (le sue riunioni, difatti, non sono mai pubbliche), per garantire la massima trasparenza nell’esercizio delle relative funzioni, la legge ha escluso la possibilità di una contemporanea appartenenza dei membri della Camera al Consiglio direttivo e al Comitato d’iscrizione.

I provvedimenti di rifiuto, di accettazione parziale o di annullamento dell’iscrizione di un consulente non possono essere adottati senza la previa audizione del soggetto interessato (che può farsi assistere da un legale) e devono essere motivati. Contro tali provvedimenti è sempre ammesso il ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

L’Assemblea è l’organo deliberativo della Camera. Si pronuncia sull’adozione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti elettorali; sull’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; sull’elezione dei revisori dei conti; sull’elezione, richiamo e licenziamento del consiglio direttivo; sull’istituzione e il controllo di comitati, gruppi di esperti e divisioni locali in seno alla Camera.

36. *Ibidem*.

Il funzionamento dell'Assemblea è regolato dalla legge istitutiva della Camera e, per alcuni specifici aspetti, dallo Statuto interno. Generalmente, l'Assemblea viene convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno. Laddove ne faccia richiesta il Consiglio direttivo, ovvero una determinata percentuale dei membri totali, o dei soli membri obbligatori (di solito un terzo), può essere convocata in sessione straordinaria con un congruo preavviso. L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta del Ministero dell'Economia, della Piccola e Media Impresa e della Tecnologia, il cui funzionario incaricato deve essere sempre invitato a partecipare alle riunioni. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; quelle concernenti le questioni più importanti (modifiche allo statuto principale, gestione dei contributi e dei costi della Camera, adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio direttivo) richiedono maggioranze qualificate: nella Camera del *Baden-Württemberg*, ad esempio, è prevista in questi casi una doppia maggioranza formata dai due terzi dei membri presenti e dalla metà dei membri obbligatori presenti.

Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri che può variare nei diversi *Länder*. È importante evidenziare che, in ogni caso, la metà dei posti totali in Consiglio e l'ufficio di Presidenza sono riservati per legge ai membri obbligatori, mentre almeno un membro del Consiglio direttivo deve essere eletto tra gli iscritti volontari.

In buona sostanza, la prevalenza della categoria degli ingegneri consulenti all'interno della Camera, si riflette sulla composizione dell'organo direttivo. Quest'ultimo è chiamato, tra l'altro, a comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei membri obbligatori

Le *Ingenieurkammern* sono tutte rappresentate all'interno della *Bundesingenieurkammer* (la Camera federale), qualificabile alla stregua di un'associazione privata.

Le finalità per cui è stata istituita la Camera federale si possono ricondurre alla promozione degli interessi della categoria degli ingegneri consulenti ed al miglioramento dei relativi standard professionali, tecnici ed economici, benché il confronto tra i membri provenienti dalle diverse Camere si estenda alla valutazione di problemi di carattere generale.

Organi della Camera federale sono l'Assemblea, il Consiglio direttivo e vari Comitati. Le rispettive funzioni ricalcano quelle degli organi delle Camere regionali. L'Assemblea della Camera federale è composta dai delegati delle diverse *Kammern*, il cui numero varia in proporzione agli iscritti.

Il par. 8 dello Statuto della *Bundeskammer*³⁷ stabilisce che i membri del Consiglio direttivo appartengano ad una Camera regionale. Il Presidente e altri due membri del Consiglio devono essere ingegneri consulenti, o membri obbligatori ad essi equiparati, mentre almeno un membro del Consiglio deve essere un membro volontario ai sensi delle disposizioni delle leggi istitutive delle Camere degli ingegneri. Il Consiglio direttivo, composto complessivamente da sette membri, è eletto con votazione segreta dall'assemblea della Camera federale e dura in carica quattro anni.

2.3. Gran Bretagna

L'organizzazione della professione di ingegnere in Gran Bretagna presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle riscontrate in altri paesi europei. Essa si articola su tre livelli: al più alto sono i *Chartered*

37. Il vigente Statuto della *Bundeskammer* è stato approvato il 31 marzo 2001, all'esito della 28ª riunione dell'Assemblea.

Engineers (CEng), sostanzialmente assimilabili alla figura dell'ingegnere italiano, i quali presentano una formazione accademica di massimo livello (*Master of Engineering*) e svolgono compiti di natura prevalentemente concettuale (ricerca e supervisione); seguono gli *Incorporated Engineers (IEng)* e gli *Engineering Technicians (EngTech)*, questi ultimi titolari di competenze prevalentemente tecniche.

Il dato caratteristico del sistema britannico è rappresentato dalla tradizionale assenza di qualsiasi forma di regolamentazione pubblica del settore e di tutela del titolo di studio – fattori che, unitamente ad una “sottovalutazione consapevole della formazione accademica”³⁸, determinano l'impossibilità di pervenire ad un inquadramento della figura dell'ingegnere esclusivamente sulla base della valutazione del possesso di requisiti formali (titoli di studio).

In altri termini, l'accesso alla professione dell'ingegnere in Gran Bretagna è assolutamente libero: il conseguimento della qualifica formale non vale di per sé a caratterizzare lo *status* professionale, di talché chiunque risulti in possesso delle specifiche competenze proprie del settore ingegneristico può validamente forgiarsi di un generico titolo di ingegnere (ma non di quello, ad esempio, di *Chartered Engineer*).

È evidente che tale situazione pone problemi affatto diversi da quelli evidenziati negli ordinamenti professionali di altri paesi. In particolare, l'esigenza di regolamentazione di alcuni aspetti concernenti l'esercizio della professione scaturisce non tanto dal *gap* tra l'offerta formativa accademica e le richieste provenienti dal mercato del lavoro, bensì – all'opposto – dall'assenza di una verifica uniforme degli standard qualitativi in capo a soggetti provenienti da differenti percorsi accademico-professionali.

38. *Ibidem*, p. 85.

In buona sostanza, il libero accesso all'esercizio della professione è alla base di una svalutazione complessiva della professione dell'ingegnere rispetto alle altre professioni intellettuali, alcune delle quali (le professioni mediche e giuridiche, ma anche gli architetti) presentano una consolidata tradizione nell'ambito dell'ordinamento britannico³⁹.

L'istituzione dell'*Engineering Council* ha rappresentato il tentativo più evidente di invertire tale tendenza. Subentrato nel 1981 al *Council for Engineering Institutions*, l'*Engineering Council* raggruppa 38 associazioni di categoria (c.d. *nominated engineering bodies*)⁴⁰ che corrispondono a differenti specializzazioni. Lo *status* di *nominated body* viene conferito dal *Board of Engineers' Regulation* (organo del *Council*), laddove i requisiti di iscrizione all'albo previsti dalle singole *Engineering Institutions* risultino compatibili con quelli stabiliti nel *SARTOR* (*Standards and Routes to Registration*).

L'*Engineering Council* è un organismo che presenta caratteristiche assimilabili in parte a quelle proprie degli ordini professionali ed in parte a quelle delle associazioni di categoria. Alla base della sua creazione, difatti, vi è l'emanazione di un atto (la *Royal Charter*), mediante il quale all'istituendo organismo viene attribuito il potere di disciplinare gli aspetti maggiormente rilevanti della professione, in specie la determinazione di requisiti minimi di accesso, la tenuta dell'albo, la cura degli interessi dei membri iscritti.

In sostanza, la protezione dei titoli professionali accordata all'*Engineering Council* può ricondursi ad una forma di "legittimazione

39. *Ibidem*, p. 96 ss.

40. Secondo l'interpretazione ufficiale della *Royal Charter*, "Nominated Body' means a body nominated by the Engineering Council as fitted to certify the attainment by individuals seeking registration at any Stage in any section of the Engineering Council's Register".

(pubblica) all'autoregolamentazione della professione" (c.d. "*indicative closure*"). Lo Stato, difatti, non disciplina direttamente la professione con legge⁴¹, ma demanda l'adozione della *Royal Charter* ad un soggetto pubblico diverso (il *Privy Council*), senza peraltro imporre alcun vincolo di iscrizione, né garantire un esercizio riservato delle relative competenze ai professionisti iscritti.

Tra le funzioni svolte dall'*Engineering Council*, presentano assoluto rilievo quelle relative alla procedura di ammissione dei *bodies* ed alla tenuta dell'albo degli ingegneri, entrambe attribuite al *Board of Engineers' Regulation*. In particolare, la *Royal Charter* demanda al *Council* la tenuta del *Register of engineers*, cui possono accedere i professionisti in possesso dei requisiti formativi e professionali (*education, training, and professional competence*) individuati periodicamente dal *Board for Engineering Regulation* e pubblicati nel *SARTOR*. L'albo è suddiviso in tre sezioni, riservate rispettivamente ai *Chartered Engineer*, agli *Incorporated Engineer* ed agli *Engineering Technician*.

Sotto il profilo organizzativo, il *Council* presenta una configurazione piuttosto lineare. I suoi organi principali sono l'Assemblea (*Senate*), il *Board of Engineers' Regulation* e il *Board of Engineering Profession*, che svolge un ruolo di coordinamento tra le *Engineering Institutions* e il Governo ed è chiamato ad un'attività generale di tutela e promozione della professione ingegneristica. È prevista altresì l'istituzione di Comitati con compiti specifici⁴².

Il *Senate* è l'organo rappresentativo del *Council* e conta cinquantaquattro membri: tra questi, almeno ventiquattro provengono (e sono eletti) dai Consigli dei *nominated bodies*, mentre sei sono nominati dal *Privy*

41. Come invece avviene in altri casi: medici, architetti, avvocati. *Ibidem*, p. 97.

42. Cfr. Relevant Bye-law No.23.

*Council*⁴³. L'elezione dei membri del Senato avviene secondo le modalità previste dal regolamento interno, salvo quelli nominati direttamente dal *Privy Council*. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente solo una volta. Gli emendamenti della *Royal Charter* prevedono una serie di casi tassativi di incompatibilità e decadenze nei confronti di coloro che ricoprono lo *status* di membro del Senato. Ogni membro ha diritto ad un voto, che non può essere mai delegato a terzi. Le riunioni del Senato sono valide solo con la presenza di un *quorum* minimo di partecipanti, pari a venticinque membri.

Il *Board of Engineers' Regulation* è composto da sedici Consiglieri, incluso il Presidente, nominati dai membri dell'assemblea con il consenso unanime dell'assemblea medesima e dietro raccomandazione di un Comitato. In particolare, otto devono essere scelti tra i membri eletti al Senato provenienti dai consigli dei *nominated bodies*, mentre i rimanenti non possono essere scelti tra coloro che ricoprono determinate cariche⁴⁴. I membri del *Board* durano in carica per sei anni al massimo e devono comunque appartenere al Senato. In situazioni determinate, è prevista la facoltà di utilizzare membri esterni aggiunti, senza diritto di voto. Il Presidente è eletto dai membri del *Board* con l'approvazione del Senato. Dura in carica tre anni, ma non può ricoprire l'ufficio per più di due mandati consecutivi.

Il *Board of Engineers' Regulation* costituisce l'organo esecutivo del *Council*, dotato di ampi poteri e soggetto al controllo del Senato. Come già accennato, è direttamente responsabile:

43. Uno dei sei membri nominati dal *Privy Council* deve appartenere alla *Royal Academy of Engineering*.

44. Il regime delle incompatibilità per i membri del *Board* è previsto dalle *Bye-laws* (gli emendamenti) della *Royal Charter* al Par. 24 (1)(a).

1. dell'elaborazione del *SARTOR (Standards and Routes to Registration)*;
2. della tenuta dell'albo (attività che, peraltro, è svolta in modo indiretto, attraverso i *nominated bodies*: questi ultimi, difatti, provvedono autonomamente a determinare i requisiti formativi, il *training* per ciascuna qualifica professionale, e, conseguentemente ad iscrivere i professionisti che ne risultino in possesso, salvo poi confluire nel *Register* del *Council* in seguito alla verifica di compatibilità con il *SARTOR* effettuata dal *Board*)⁴⁵;
3. dell'ammissione al *Council* delle *Engineering Institutions* in qualità di *nominated bodies*.
4. della definizione delle regole deontologiche che gli iscritti sono tenuti ad osservare.

È importante notare che il *Senate* è tenuto, per quanto possibile (*"shall endeavour"*), ad assicurare un effettivo bilanciamento nella composizione del *Board*, rispetto alla provenienza territoriale dei membri, nonché in base all'esperienza acquisita in specifici settori professionali. In questo modo, si garantisce un tendenziale, ancorché non formalizzato, pluralismo all'interno dell'organo più eminente del *Council*.

45. Cfr. *Relevant Bye-law No.44 (Regulation for Registration)*: *"The Board shall make and publish regulations concerning the standards of education, training, experience, competence and commitment of individuals who the Board may put on the register. The first regulations shall be "Standards and Routes to Registration – 3rd edition 1997", as amended to the date this Regulation came into effect. The Board may make, alter, revoke or add to "Standards and Routes to Registration – 3rd edition 1997 – Part 1" subject to a three-quarters majority vote of the members of the Board present and voting. Amendment of "Standards and Routes to Registration – 3rd edition 1997 – Part 2" shall be delegated by the Board to the 'Registration Standards Committee, or as subsequently determined by the Board"*.

2.4. Portogallo

La disciplina giuridica delle professioni in Portogallo è di competenza della legislazione statale. Detta competenza, peraltro, non è agevolmente desumibile dal dettato costituzionale, dal momento che manca qualsiasi riferimento esplicito al riguardo. Difatti, gli articoli 164 e 165 della Costituzione non includono le professioni tra le pur numerose materie riservate rispettivamente alla legislazione esclusiva e quasi-esclusiva (salvo cioè che la stessa non sia delegata al Governo) del parlamento.

Tuttavia, il medesimo art. 165, al punto s) del 1° comma, menziona, tra le materie elencate, la disciplina delle “associazioni pubbliche”⁴⁶. Sembra probabile, quindi, che la competenza a regolamentare l’organizzazione delle professioni liberali si fondi sul riconoscimento del carattere di associazione pubblica agli organismi preposti alla cura degli interessi di categoria, che nell’ordinamento portoghese assumono la natura di ordini professionali.

Come in altri paesi dell’area mediterranea, difatti, in Portogallo la tradizione ordinistica risulta profondamente radicata, ed anche l’ordinamento della professione di ingegnere è caratterizzato dalla presenza di un ordine (*Ordem dos Engenheiros*), subentrato nel 1936 (decreto n. 27288 del 24 novembre) alla *Associação dos Engenheiros Civis Portuguezes*, istituita già nel 1869.

Fino al 1992, i laureati in possesso del titolo di *Licenciado em Engenharia* (conseguito all’esito di un percorso formativo di durata quinquennale)

46. L’art. 165 della *Constituição da República Portuguesa*, intitolato Reserva relativa de competência legislativa, stabilisce: “1. É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias, salvo autorização ao Governo: (...) s) Associações públicas, garantias dos administrados e responsabilidade civil da Administração”.

potevano accedere liberamente all'*Ordem*, e all'esercizio della professione di ingegnere, senza la necessità di adempiere ad ulteriori formalità. Con il Decreto Legge 30 giugno 1992, n. 119, è stato approvato il nuovo Statuto dell'ordine degli ingegneri, che ha introdotto, ai fini dell'iscrizione del professionista all'albo, un sistema di valutazione diverso, basato essenzialmente su una procedura di accreditamento (attivata nel 1993) presso l'ordine dei corsi di laurea istituiti nelle singole università.

Con tale procedura, in sostanza, si certifica la rispondenza del percorso formativo universitario agli standard qualitativi richiesti dall'ordine per l'esercizio della professione di ingegnere. Pertanto, laddove il *licenciado* che intende conseguire il titolo di ingegnere provenga da un'università accreditata, l'*Ordem* è comunque tenuto ad ammetterlo, in qualità di *membro estagiário*. In questo caso, per completare la propria formazione, il professionista dovrà effettuare alternativamente un periodo di tirocinio della durata di sei mesi sotto la vigilanza dell'ordine, ovvero due anni di "pratica" presso un'impresa o uno studio professionale a scelta.

Per i laureati provenienti da corsi non accreditati è previsto, oltre all'obbligo del tirocinio o della pratica professionale, un esame di ammissione all'*Ordem*, il cui superamento garantisce formalmente l'equiparazione della formazione del candidato agli standard qualitativi in vigore nell'ambito dei corsi accreditati.

Finalità essenziale dell'*Ordem dos Engenheiros* è quella di "*contribuir para o progresso da engenharia, estimulando os esforços dos seus associados nos domínios científico, profissional e social, bem como o cumprimento das regras ética profissional*" (art. 2 dello Statuto). In concreto, oltre ad essere titolare del sistema di accreditamento dei corsi di laurea in ingegneria, l'ordine esercita una serie di competenze "classiche", riconducibili sia alla funzione pubblica di tutela del titolo professionale di ingegnere nei confronti della collettività, che di salvaguardia degli interessi dei propri iscritti. In

particolare, sono da menzionare le competenze in materia disciplinare, quelle relative all'offerta formativa e all'attività di consulenza, nonché l'adozione del *Código Deontológico do Engenheiro*, inserito nello Statuto agli articoli 82-89, che prescrive ai professionisti iscritti all'ordine l'adempimento di doveri di etica professionale.

Sotto il profilo organizzativo (artt. 15-17 dello Statuto), l'ordine risulta suddiviso in cinque grandi Regioni (nord, con sede a Porto; centro, con sede a Coimbra; sud, con sede a Lisbona; sezioni autonome delle Azzorre e di Madeira) ed articolato in dodici collegi, che corrispondono ad altrettanti settori di specializzazione professionale: civile; elettrotecnico; meccanico; minerario; chimico; navale; geografico; agronomico; silvicolo; metallurgico; informatico; ambientale.

Rispetto alla riforma attuata nel nostro paese dal D.P.R. n. 328/01, che per la prima volta ha introdotto nell'albo degli ingegneri una ripartizione in macro-settori di specializzazione (civile e ambientale, industriale, dell'informazione), in Portogallo la tendenza all'articolazione settoriale dell'ordine risulta estremamente accentuata.

Ciò può ben spiegarsi con il rapporto biunivoco che lega l'*Ordem* alle università: difatti, in virtù del menzionato sistema di accreditamento dei corsi di laurea, l'ordine si assicura un legame istituzionale costante con le diverse specializzazioni universitarie, riproducendone sostanzialmente al suo interno l'articolazione.

Evidenti i riflessi sul piano organizzativo: se lo Statuto prevede, nel complesso, la contemporanea presenza di organi di rappresentanza nazionale (ad esempio, il Consiglio Direttivo nazionale) e regionale (i Consigli Direttivi delle Regioni), generali (il Consiglio di ammissione e qualificazione) e di settore (i Consigli nazionali e regionali dei Collegi)⁴⁷, in

47. V. l'art. 19 dello Statuto dell'ordine.

casi particolari la composizione di tali organi tiene conto della specializzazione professionale dei membri. Così il Consiglio di coordinamento dei Collegi è composto da un numero di membri pari al numero dei Collegi, più il Presidente; mentre il menzionato *Conselho de Admissão e Qualificação* conta venticinque membri (oltre al Presidente, due consiglieri per ogni Collegio).

Laddove prevista, la predeterminazione di quote di posti riservati ai rappresentanti delle diverse specializzazioni risulta strumentale all'esercizio delle attribuzioni cui sono formalmente deputati gli organi medesimi e ne favorisce la stabilità. D'altro canto, la presenza di organi di vertice (come il Consiglio direttivo), a composizione indifferenziata, mira senz'altro a garantire l'unità della categoria professionale.

Parzialmente diverso è il discorso per i diplomati in possesso del titolo di *Bacharel* (conseguito all'esito di un corso della durata di tre anni) provenienti dai politecnici⁴⁸: questi ultimi, che si forgiavano della qualifica di *Engenheiros Técnicos*, non erano ammessi all'ordine, benché negli anni '70 il Governo, in aperto contrasto con la posizione sostenuta dall'*Ordem*, ne avesse disposto per legge l'iscrizione. Di fronte al persistere del rifiuto, gli *Engenheiros Técnicos* si costituirono nel 1974 in associazione autonoma di diritto privato (*Associação Portuguesa dos Engenheiros Técnicos - APET*), peraltro incapace di garantire una protezione legale del titolo e di sviluppare un proprio codice deontologico e un sistema tariffario⁴⁹.

Solo nel 1999, con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 349, l'*APET* è confluita, insieme ad altre associazioni sindacali minori di ingegneri

48. Per conseguire il titolo di *Licenciado*, i diplomati sono tenuti a frequentare un corso integrativo biennale presso l'università o, talvolta, anche presso gli stessi politecnici. Cfr. CADIN, *op. loc. cit.*, p. 126.

49. *Ibidem*.

tecnici, nell'ANET (*Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos*), ente cui è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico. In buona sostanza, l'ANET costituisce l'ordine degli ingegneri tecnici: presenta difatti la medesima articolazione territoriale e settoriale dell'*Ordem dos Engenheiros* ed esercita funzioni analoghe⁵⁰.

Di recente, l'*Ordem* e l'*APET* hanno avviato intensi rapporti di collaborazione – in particolare, al fine di ridurre la distanza tra le rispettive posizioni ed individuare soluzioni comuni per la tutela della professione di ingegnere – sfociati nell'adozione dell'*Acordo sobre regulamentação da profissão*. Questo prevede un riassetto generale delle competenze in materia di progettazione di opere pubbliche, di cui al D.L. 73/73, spettanti alle due categorie, con l'intento precipuo di impedirne l'attribuzione a figure esterne, quali gli architetti, il cui crescente prestigio ha determinato un'invasione nella sfera professionale tradizionalmente riservata agli ingegneri⁵¹.

2.5. Spagna

Ai sensi dell'art. 149, 1° comma, n. 30, della Costituzione spagnola, lo Stato gode di competenza legislativa esclusiva circa le condizioni di ottenimento, rilascio e omologazione di titoli accademici e professionali⁵². Tale disposizione, in sostanza, esclude qualsiasi intervento normativo

50. Sull'esempio fornito dall'*Ordem*, l'*APET* ha istituito un autonomo sistema di accreditamento dei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di *Bacharel*, tenuti dai politecnici. *Ibid.*, p. 133.

51. *Ibidem*, pp. 132-133.

52. Art. 149 della Costituzione spagnola: "1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (...) 30. Regulación de las condiciones

ad opera delle Comunità autonome (gli enti pubblici territoriali riconosciuti dalla Costituzione) – la cui competenza legislativa è limitata alle materie di cui all’art. 148, tra le quali non figura la disciplina delle professioni – benché, a rigore, la regolamentazione dei profili organizzativi degli organismi posti a tutela dei titoli professionali non sembra potersi espressamente ricondurre alla norma summenzionata.

Nel settore ingegneristico, l’offerta formativa accademica è ripartita in due percorsi tra loro distinti e paralleli, finalizzati rispettivamente alla formazione della figura professionale dell’*Ingeniero superior*, che ha una preparazione teorico-concettuale, e dell’*Ingeniero técnico*, titolare di competenze prevalentemente tecnico-operative. È evidente che tali figure si pongano in un rapporto di complementarità rispetto all’insieme delle professionalità che afferiscono al settore dell’ingegneria. Peraltro, ciò non preclude, anzi favorisce, lo sviluppo autonomo della rispettiva formazione professionale⁵³.

Entrambe le qualifiche trovano riconoscimento sul piano giuridico. La relativa organizzazione è basata sull’istituzione di Collegi professionali, assimilabili a corporazioni di categoria, tenuti istituzionalmente a difendere gli interessi degli iscritti, ma, in virtù dell’attribuzione del carattere di enti di diritto pubblico e dell’approvazione per legge dei relativi Statuti, soggetti ad un rigido controllo statale. Questo si esplica principalmente mediante una verifica del rispetto del principio di democratici-

segue nota 52.

de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia”.

53. Cfr. CADIN, *op. loc. cit.*, p. 110.

tà interna e di uguaglianza degli iscritti innanzi alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dal Collegio.

L'iscrizione ai Collegi è obbligatoria per coloro che intendano esercitare la libera professione. I *Colegios* sono responsabili della vigilanza sull'attività degli iscritti e sono tenuti a deferire agli organi giurisdizionali ogni forma di esercizio abusivo della professione. A tal fine, possono imporre prescrizioni vincolanti per i *colegiados* di carattere deontologico e adottare sanzioni disciplinari in caso di inosservanza. Operano su scala locale e nazionale e si distinguono per livello (*Colegios para Ingenieros Superiores* e *Colegios para Ingenieros Técnicos*) e per settori di specializzazione.

Caratteristica del sistema spagnolo, a differenza del sistema portoghese, è altresì l'assenza di un organo generale di direzione e coordinamento dei diversi collegi settoriali. È peraltro da segnalare il tentativo, da parte dell'*Instituto de la Ingeniería de España (IIE)* e dell'*Instituto dos Ingenieros Técnicos de España (INITE)* di instaurare relazioni e legami di carattere ufficiale con vari Ministeri del Governo di Madrid, al fine di promuovere e contribuire allo sviluppo della disciplina ingegneristica e rappresentare la categoria sul piano interno e su quello internazionale, ponendosi quali punti di riferimento unitari. Pur avendo ottenuto la qualifica di enti di pubblica utilità, tali associazioni si basano sulle adesioni volontarie delle diverse associazioni e istituti territoriali ed hanno un impatto sostanzialmente limitato, anche per via del divieto di adesioni individuali.

3. Elementi per una riforma dell'organizzazione dell'Ordine degli ingegneri

Con riferimento ai parametri di indagine individuati nel capitolo precedente, possono essere formulate alcune indicazioni concernenti la riforma dell'assetto organizzativo degli ordini professionali in Italia. È presumibile che tale riforma sarà indirizzata alla generalità delle professioni liberali, ad eccezione di quelle che, per varie ragioni, non sono state contemplate nei precedenti interventi normativi (ad esempio, le professioni afferenti all'area giuridica e all'area medica, già sottratte all'applicazione del D.P.R. n. 328/01). Le proposte di modifica formulate in questa sede, tuttavia, si limitano a considerare essenzialmente la disciplina organizzativa della professione di ingegnere

3.1. L'attribuzione della potestà legislativa in materia di professioni

Si osserva che:

- *i principi fondamentali della riforma dell'organizzazione degli ordini professionali dovranno essere formalizzati necessariamente mediante legge dello Stato, in virtù dell'esplicita attribuzione della disciplina delle professioni alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni: in conformità con la lettera dell'art. 117, 3° comma, difatti,*

laddove la Costituzione attribuisca la disciplina di una materia alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, il Parlamento è chiamato ad individuare i principi fondamentali applicabili, quali espressioni dei valori giuridici (immanenti al sistema) che presiedono ad un settore dell'ordinamento. Tra questi figurano necessariamente i principi relativi *al riconoscimento e ai limiti dell'autonomia organizzativa degli ordini professionali, all'articolazione degli ordini sul territorio, alla suddivisione degli albi professionali in sezioni e settori, all'esercizio delle funzioni costituzionalmente rilevanti in sede locale e nazionale, alle garanzie democratiche del sistema elettorale*. Per quanto concerne in particolare quest'ultimo profilo, ancorché tra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato figuri *“la legislazione elettorale”* (art. 117, 2° comma, lettera p)), sembra eccessivo estendere la portata di tale competenza anche ai fini di una puntuale determinazione delle procedure di elezione degli organi di rappresentanza degli ordini, essendo sufficiente al riguardo la definizione delle norme di principio essenziali ed il rinvio all'adozione di successivi strumenti da parte degli stessi ordini – in ossequio ad esigenze di delegificazione;

- *alle Regioni spetterà di regolare l'assetto organizzativo degli ordini professionali quanto alla legislazione di dettaglio, nel rispetto dei principi individuati dalla legge dello Stato*. In particolare, alla legislazione regionale è attribuito il compito di dare concreta attuazione alla legge statale nel modo ritenuto più adeguato alle esigenze del territorio ed alle caratteristiche dell'ordinamento della Regione, desumibili dalle disposizioni statutarie: con legge regionale, pertanto, potranno essere individuate funzioni ulteriori da attribuire agli ordini in conformità alle finalità localmente perseguite;
- da ultimo, anche *gli ordini professionali potranno concorrere alla defi-*

nizione del proprio assetto organizzativo, in virtù dell'autonomia statutaria loro attribuita dalla legge (art. 2061 c.c.). In questo senso, la produzione normativa interna agli ordini (di natura eminentemente tecnica), concernente l'organizzazione degli organi di rappresentanza e le procedure elettorali, sarà finalizzata a dare attuazione alle disposizioni stabilite dalla legge statale e, pertanto, soggetta ad un controllo di compatibilità (rispetto del principio di democraticità, tutela delle minoranze, possibilità di impugnazione dei provvedimenti degli organi di rappresentanza, ecc.) con i principi fondamentali ivi stabiliti.

3.2. La suddivisione dell'albo in sezioni e settori

Si osserva che:

- *l'albo professionale degli ingegneri è suddiviso nelle sezioni A e B: ai relativi iscritti è attribuita attualmente la qualifica rispettivamente di ingegnere e di ingegnere iunior. Ragionevolmente non si prevede e non sembra possibile prevedere la possibilità di iscrizione contemporanea del professionista in entrambe le sezioni: difatti, laddove il professionista, già iscritto alla sezione B, consegua i titoli necessari ai fini dell'iscrizione alla sezione A, la nuova iscrizione dovrebbe determinare l'automatica cancellazione della precedente;*
- *sussiste infatti un rapporto di continenza tra l'oggetto dell'attività professionale esercitata dagli iscritti alla sezione A e l'oggetto dell'attività professionale esercitata dagli iscritti alla sezione B, di talché gli iscritti alla sezione A risultano competenti ai fini dello svolgimento delle mansioni professionali degli iscritti alla sezione B e delle mansioni professionali loro riservate in via esclusiva dalla legge;*

- *gli attuali iscritti all'albo, i laureati secondo i vecchi percorsi universitari e i nuovi laureati specialisti confluiscono nella sezione A: ciò contribuisce a delineare il rapporto (iniziale) di proporzionalità numerica tra gli iscritti alle due sezioni, che ha immediati riflessi sulla composizione degli organi di rappresentanza;*
- *l'albo professionale degli ingegneri è altresì suddiviso nei settori civile e ambientale, industriale e dell'informazione: i nuovi iscritti possono accedere ai diversi settori, dietro superamento del relativo esame, mentre gli attuali iscritti all'albo e i laureati secondo i vecchi percorsi universitari possono accedere liberamente ad uno o più settori di specializzazione, fermo restando che l'iscrizione all'albo rimane unica;*
- *una delle novità positive determinate dal D.P.R. 328/2001 è sicuramente la suddivisione del precedente albo unico degli ingegneri in sezioni e settori; ne ha guadagnato notevolmente la trasparenza ed anche l'utilità stessa dell'albo in rapporto soprattutto alle concrete esigenze degli utenti. Se la ripartizione in due sezioni (A per i laureati specializzati e B per i laureati) può considerarsi coerente con la riforma dei percorsi universitari, quella in sezioni (civile e ambientale, industriale, dell'informazione) però non sembra ancora del tutto soddisfacente. Sembrano infatti esserci spazi per l'individuazione di ulteriori specializzazioni (e quindi ulteriori elenchi) all'interno di ciascuno dei tre settori individuati (si pensi al settore civile e ambientale nel quale sono presenti un'amplissima gamma di competenze e professionalità ben distinte); inoltre tali settori non sono già ora esaustivi di tutte le competenze e professionalità che vedono gli ingegneri come protagonisti (si pensi, ad esempio, al settore della bioingegneria). L'Ordine quindi ha la possibilità di porre rimedio all'insufficiente definizione ed individuazione delle professionalità ingegneristiche statuite dagli*

- attuali tre settori, facendosi promotore e garante dell'introduzione di ulteriori diversificazioni interne ai settori esistenti e indipendenti da essi, al fine di rispondere appieno al concreto strutturarsi ed evolversi della professione. Tale ruolo peraltro potrebbe accrescere la capacità di attrazione dell'Ordine verso quei settori dell'ingegneria tradizionalmente "indifferenti" a tale istituzione;
- la strutturazione dell'albo degli ingegneri in sezioni e settori pone il problema della mobilità degli iscritti all'interno degli stessi. Per quanto concerne la mobilità tra sezione B e sezione A dell'albo, l'art. 2, comma 3 del D.P.R. 328/2001 (*"L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato"*) la subordina, giustamente all'acquisizione del "necessario" titolo di studio, ossia della laurea specialistica. Lo stesso meccanismo, assai meno comprensibilmente, sembra essere previsto dall'art. 3, comma 4 del D.P.R. 328/2001 (*"Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedono di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere"*) per quanto attiene i passaggi da un settore all'altro della stessa sezione. In realtà sembra improponibile che un ingegnere civile e ambientale in possesso della laurea specialistica di classe 4/S, debba essere costretto a tornare nuovamente all'Università e a conseguire un'ulteriore laurea specialistica (appartenente ad una delle seguenti classi: 25/S, 26/S, 27/S, 29/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 37/S, 61/S) per potersi iscrivere al settore industriale e viceversa. Sembra invece ragionevole consentire la più ampia mobilità tra i diversi settori (per gli iscritti ad una medesima sezione) attraverso

- so meccanismi di pratica professionale, aggiornamento, formazione post-laurea (corsi di specializzazione, master); meccanismi che hanno necessità ovviamente di una certificazione e di un accreditamento che toccherebbe all'Ordine implementare e gestire;
- ai professionisti stranieri, in possesso dei necessari requisiti, dovrebbe essere consentita l'iscrizione all'albo degli ingegneri italiani: ciò determinerebbe l'assunzione della qualifica corrispondente ai requisiti in possesso (*ingegnere* o *ingegnere iunior*) e di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'albo, incluso il diritto di elettorato attivo e passivo.

3.3. L'articolazione delle strutture organizzative e la ripartizione delle competenze amministrative

Si osserva che:

- *in sintonia con la nuova organizzazione federale dello Stato anche per l'ordine degli ingegneri può essere ipotizzabile la definizione di una strutturazione su base provinciale, regionale e nazionale; con legge dello Stato potrebbe peraltro essere prevista eventualmente anche l'istituzione di ordini delle Città metropolitane, laddove ciò si renda opportuno in considerazione dell'elevata densità di iscritti nell'ambito delle province più popolose. Sul piano organizzativo, gli ordini delle città metropolitane dovrebbero risultare pariordinati a quelli provinciali; dotati, pertanto, della medesima struttura, nonché degli stessi poteri e funzioni;*
- *in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'art. 118, 1° comma, Cost., l'esercizio delle funzioni amministrative a rilevanza costituzionale è affidato agli enti più vicini al*

cittadino (in specie, gli ordini provinciali e delle città metropolitane), “salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario”, dette funzioni non siano attribuite ad enti sovraordinati. Fra queste ultime può essere inserita probabilmente la funzione deontologica, il cui esercizio dovrebbe quindi restare demandato al Consiglio Nazionale, per assicurarne la massima uniformità;

- *allo scopo di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (c.d. orizzontale, art. 118, 4° comma, Cost), gli ordini professionali, delineati sulla base dei principi individuati dalla legge dello Stato, sono chiamati a disciplinare la propria organizzazione mediante statuto e regolamenti interni, a tutti i livelli.*

Ciò comporterebbe, in via di prima analisi:

- *la conservazione in capo agli ordini provinciali e (laddove istituiti) alle Città metropolitane dell’attuale assetto organizzativo e delle rispettive funzioni e prerogative, adeguando la configurazione dell’albo e degli organi di rappresentanza ai principi fondamentali di settore individuati dalla legge dello Stato; ad essi potrebbe essere demandata la potestà di prevedere altresì l’istituzione di organi ulteriori (ad esempio: Collegio dei revisori dei conti, Comitato per l’esercizio della funzione disciplinare, Comitato di iscrizione, Comitato elettorale) ai fini dell’esercizio delle funzioni espressamente riservate dalla legge o auto-attribuite da normative interne; da valutare in particolare la possibilità di istituire comitati di settore intersezionali al fine di concedere spazi autonomi di approfondimento tecnico-professionale alle diverse componenti dell’Ordine, favorendone il riconoscimento, l’appartenenza e la partecipazione;*
- *l’attribuzione agli ordini regionali di un assetto organizzativo simile a quello degli ordini provinciali e della competenza all’esercizio di talune*

funzioni; si potrebbe prevedere anche per le strutture regionali degli ordini la facoltà di istituire i organi propri, ai fini dell'esercizio delle funzioni individuate dalla legge o auto-attribuite da normative interne: in questo senso, gli ordini regionali potrebbero avviare forme di collaborazione istituzionalizzate con le Regioni, contribuendo all'individuazione degli obiettivi legislativi regionali e alla promozione della figura sociale dell'ingegnere; stante l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione l'attivazione di un livello regionale di rappresentanza su tutto il territorio nazionale da parte dell'Ordine sembra costituire un'istanza non ulteriormente rinviabile;

- *l'individuazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri quale l'organo posto al vertice della struttura organizzativa dell'ordine, garante dell'unità della categoria e rappresentativo della figura dell'ingegnere sul piano etico-professionale e sociale nazionale; tale Consiglio dovrebbe essere chiamato ad esercitare una serie di funzioni, riservate dalla legge ed essenzialmente riconducibili al suo ruolo istituzionale, che comprendano necessariamente la funzione deontologica e quella disciplinare (in secondo grado), nonché il giudizio sui reclami degli iscritti in materia elettorale;*
- fra le ipotesi da valutare vi è l'istituzione, accanto all'assemblea dei Presidenti, di una "Camera" degli Ordini regionali che dialoghi con il Consiglio Nazionale e che riporti ad esso le istanze e le problematiche sviluppatesi nel rapporto con le singole regioni. Al fine di consentire l'adeguato approfondimento delle questioni attinenti le diverse branche dell'ingegneria rappresentate in seno all'albo, andrebbe valutata anche l'eventualità di istituire, a livello nazionale e locale, "Comitati" di settore con funzioni eminentemente tecniche.

3.4. I meccanismi di elezione degli organi di rappresentanza

Per quanto attiene i meccanismi di elezione degli organi di rappresentanza dell'Ordine degli ingegneri *le norme generali ad essi relativi (i principi fondamentali) dovranno essere stabiliti dalla legge dello Stato*; sembra opportuno, peraltro, demandare agli stessi ordini l'adozione di uno o più regolamenti interni volti a definire taluni aspetti specifici: compilazione delle liste elettorali, convocazione dell'assemblea, operazioni di scrutinio, proclamazione dei risultati. Al riguardo, si possono evidenziare alcuni aspetti problematici.

Per quanto riguarda gli organi di rappresentanza provinciali e delle Città metropolitane andranno attentamente esaminati i seguenti aspetti:

- la composizione dell'elettorato attivo e passivo, nell'ambito delle rispettive sezioni di provenienza;
- le modalità di convocazione dell'assemblea elettorale sia per ciò che attiene la tempistica del preavviso che gli strumenti di comunicazione (posta, annuncio su quotidiani, email, ecc.);
- la determinazione del quorum di validità dell'assemblea elettorale in rapporto al numero degli aventi diritto al voto (gli iscritti); si tenga presente come in alcune ipotesi elaborate da altri Ordini professionali il quorum di validità dell'assemblea elettorale viene fissato sin dal principio ad 1/6 del numero degli aventi diritto al voto;
- le modalità di presentazione e composizione delle liste di candidati;
- il contenuto della scheda elettorale (numero dei nomi presenti sulla scheda in rapporto al numero di rappresentanti da eleggere);
- le modalità di elezione; si tenga presente che in alcune esperienze straniere viene adottato il meccanismo della maggioranza sempli-

ce dei voti (risultano eletti cioè i candidati che hanno ottenuto la metà più uno dei voti validi effettivamente espressi; qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza semplice si adotta il sistema del ballottaggio); in altri casi si prevede che siano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti;

- la determinazione del numero dei membri del Consiglio dell'Ordine provinciali o della Città metropolitana; attualmente esso è stabilito in rapporto al numero degli iscritti;
- secondo quanto disposto dal D.P.R. 328/2001 all'interno di ogni Consiglio, il numero dei rappresentanti delle due sezioni è proporzionato al numero dei rispettivi iscritti; ai rappresentanti degli iscritti alla sezione A è riservata, comunque, una percentuale non inferiore al 50% del numero totale dei componenti del Consiglio dell'ordine e l'elettorato passivo della carica di Presidente; le principali esperienze estere fanno propendere per non determinare a priori alcuna riserva di posti agli appartenenti ai tre settori in cui sia la sezione A che quella B sono suddivise (civile e ambientale, industriale, dell'informazione); le tematiche di carattere tecnico e professionale specifiche di ogni settore possono infatti essere adeguatamente affrontate all'interno di Comitati internazionali istituiti sia a livello locale che nazionale;
- la durata in carica dei membri del Consiglio; gli eventuali limiti alla loro rieleggibilità; le incompatibilità di carica; i meccanismi di subentro in caso di vacanza di posti;
- le modalità di elezione del Presidente e delle altre cariche ritenute necessarie per il funzionamento del Consiglio (Vice Presidente, Segretari, ecc).

Per quanto concerne invece gli organi di rappresentanza regionale dell'Ordine, andranno attentamente esaminati i seguenti aspetti:

- la composizione dell'elettorato attivo e passivo, nell'ambito delle rispettive sezioni di provenienza. In particolare due sembrano le strade percorribili: far eleggere i rappresentanti dei rispettivi Consigli regionali direttamente dagli iscritti agli Albi provinciali e delle Città metropolitane oppure invece dai rappresentanti eletti nei Consigli provinciali e delle Città metropolitane. Nel primo caso la procedura potrebbe essere del tutto analoga a quella utilizzata per i Consigli regionali e delle Città metropolitane. In alternativa, i rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Città metropolitane potrebbero eleggere i rappresentanti regionali al loro interno, ovvero sulla base di una lista di candidati esterni. In quest'ultima ipotesi i voti spettanti ai rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Città metropolitane potrebbero essere proporzionati al numero dei rispettivi iscritti;
- la determinazione del numero dei membri del Consiglio regionale (proporzionato al numero degli iscritti all'ordine regionale);
- le modalità di elezione (a maggioranza dei voti, con eventuale ballottaggio; secondo il maggior numero di voti, senza ballottaggio, ecc.) e la determinazione dei quorum di validità dell'assemblea elettorale;
- la durata in carica dei membri del Consiglio; gli eventuali limiti alla loro rieleggibilità; le incompatibilità di carica; i meccanismi di subentro in caso di vacanza di posti;
- le modalità di elezione del Presidente e delle altre cariche ritenute necessarie per il funzionamento del Consiglio (Vice Presidente, Segretari, ecc.).

Per quanto attiene infine l'organo di rappresentanza nazionale (Consiglio Nazionale) andranno attentamente esaminati i seguenti aspetti:

- la composizione dell'elettorato attivo e passivo, nell'ambito delle

rispettive sezioni di appartenenza. A questo proposito diverse sono le opzioni tra cui orientarsi: tra di esse se ne esemplificano alcune: il collegio elettorale per l'elezione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) potrebbe essere formato dai rappresentanti dei Consigli regionali, ovvero dai rappresentanti dei Consigli regionali e dai rappresentanti (o dai delegati) dei Consigli provinciali e delle Città metropolitane: in entrambi i casi, i voti spettanti ai rappresentanti dei Consigli potrebbero essere proporzionati al numero degli iscritti agli ordini regionali. I membri del CNI potrebbero essere eletti tra i componenti del collegio elettorale (escludendo, pertanto, la presentazione di candidature di iscritti esterni al collegio); in alternativa, i membri del CNI potrebbero essere eletti attraverso liste di candidati formate nell'ambito di ogni regione e riunite in una unica lista successivamente inviata a tutti gli ordini regionali: i rappresentanti dei Consigli regionali potrebbero votare solo i candidati della lista;

- le modalità di elezione (potrebbero risultare eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti);
- il numero dei componenti del Consiglio nazionale che attualmente è pari a 11 (undici); potrebbe essere valutata l'opportunità di ampliare il numero dei Consiglieri nazionali in modo da garantire la presenza di un rappresentante per Regione o per accorpamenti delle Regioni più piccole (Piemonte - Valle d'Aosta per esempio);
- la durata in carica dei membri del Consiglio; gli eventuali limiti alla loro rieleggibilità; le incompatibilità di carica; i meccanismi di subentro in caso di vacanza di posti;
- le modalità d'elezione del Presidente e delle altre cariche ritenute necessarie per il funzionamento dell'organo (Vice Presidente, Segretario, ecc.).

Pubblicazioni del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri

- no. 1 / 1999 Piano di attività - Triennio 1999- 2002
- no. 2 / 1999 La via dell'Etica Applicata, ossia delle politiche di prevenzione: una scelta cruciale per l'Ordine degli Ingegneri
- no. 3 / 1999 Monitoraggio sull'applicazione della direttiva di tariffa relativa al D. Lgs. 494/96 in tema di sicurezza nei cantieri
- no. 4 / 2000 La dichiarazione di inizio attività - Il quadro normativo e giurisprudenziale
- no. 5 / 2000 L'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Organi, poteri e attività
- no. 6 / 2000 Le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali
- no. 7 / 2000 Le strutture societarie per lo svolgimento delle attività di progettazione - Il quadro normativo e giurisprudenziale
- no. 8 / 2000 Le tariffe professionali - Il quadro giurisprudenziale in Italia e in Europa
- no. 9 / 2000 Le assunzioni di diplomati e laureati in Ingegneria in Italia
- no. 10/2000 Il ruolo degli ingegneri per la sicurezza
- no. 11/2000 Il nuovo regolamento generale dei lavori pubblici. Un confronto con il passato
- no. 12/2000 Il nuovo capitolato generale dei lavori pubblici
- no. 13/2000 Il responsabile del procedimento - Inquadramento, compiti e retribuzione
- no. 14/2000 Il mercato dei servizi di ingegneria. Analisi economica e comparativa del settore delle costruzioni -Parte prima
- no. 15/2000 Il mercato dei servizi di ingegneria. Indagine sugli ingegneri che svolgono attività professionale - Parte seconda
- no. 16/2000 La professione di ingegnere in Europa, Canada e Stati Uniti. I sistemi nazionali e la loro evoluzione nell'epoca della globalizzazione
- no. 17/2000 L'intervento delle Regioni in materia di dichiarazione di inizio attività
- no. 18/2000 Opportunità e strumenti di comunicazione pubblicitaria per i professionisti in Italia
- no. 19/2000 I profili di responsabilità giuridica dell'ingegnere - Sicurezza sul lavoro, sicurezza nei cantieri, appalti pubblici, dichiarazione di inizio attività
- no. 20/2001 Spazi e opportunità di intervento per le amministrazioni regionali in materia di lavori pubblici
- no. 21/2001 Imposte e contributi sociali a carico dei professionisti nei principali Paesi europei
- no. 22/2001 Le tariffe relative al D.Lgs 494/96. Un'analisi provinciale
- no. 23/2001 Le nuove regole dei lavori pubblici. Dal contratto al collaudo: contestazioni, eccezioni, riserve e responsabilità
- no. 24/2001 L'evoluzione dell'ingegneria in Italia e in Europa
- no. 25/2001 La riforma dei percorsi universitari in ingegneria in Italia
- no. 26/2001 Formazione e accesso alla professione degli ingegneri in Italia
- no. 27/2001 Le strutture societarie per lo svolgimento delle attività professionali in Europa
- no. 28/2001 La direzione dei lavori nell'appalto di opere pubbliche
- no. 29/2001 Analisi delle pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Febbraio 2000-marzo 2001
- no. 30/2001 Osservazioni sul D.P.R. 328/2001

- no. 31/2001 La copertura assicurativa del progettista. Quadro normativo e caratteristiche dell'offerta
- no. 32/2001 Qualificazione e formazione continua degli ingegneri in Europa e Nord America
- no. 33/2001 Le verifiche sui progetti di opere pubbliche. Il quadro normativo in Europa
- no. 34/2001 L'ingegneria italiana tra nuove specializzazioni e antichi valori
- no. 35/2001 La domanda di competenze ingegneristiche in Italia
- no. 36/2001 Il mercato dei servizi di ingegneria. Evoluzione e tendenze nel settore delle costruzioni
- no. 37/2002 Il riparto delle competenze normative in materia di professioni. Stato, Regioni, Ordini
- no. 38/2002 Note alla rassegna stampa 2001
- no. 39/2002 Ipotesi per la determinazione di un modello di stima basato sul costo minimo delle prestazioni professionali in ingegneria
- no. 40/2002 Tariffe professionali e disciplina della concorrenza
- no. 41/2002 Ipotesi per una revisione dei meccanismi elettorali per le rappresentanze dell'Ordine degli ingegneri

Finito di stampare nel mese di giugno 2002
Stampa: tipografia Edigraf, via Ugo Fleres 24, 00137 Roma